SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 aprile 2012.

Affidamento della gestione dell'area marina protetta "Capo Gallo - Isola delle Femmine".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, in particolare il Titolo V sulle riserve marine;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 357, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di difesa e tutela dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare l'art. 2, comma 37, come integrato dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la Regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista l'intesa generale stipulata in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Siciliana in data 7 marzo 2001, nella quale si precisa la necessità di raggiungere l'intesa con la Regione per l'affidamento in gestione delle aree marine protette ricadenti nel territorio regionale;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante nuove disposizioni in materia ambientale ed in particolare l'art. 8, relativo al funzionamento delle aree marine protette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 24 luglio 2002 con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine», affidandone la gestione in via provvisoria alla Capitaneria di Porto di Palermo;

Vista la nota prot. n. 128886 del 17 novembre 2008 con la quale la Provincia Regionale di Palermo ha trasmesso un protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Palermo, il Comune di Isola delle Femmine e il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali finalizzato alla costituzione di un consorzio per la gestione dell'area marina protetta;

Vista la nota prot. n. 60515 del 31 maggio 2011 con la quale la Provincia Regionale di Palermo ha trasmesso l'atto costitutivo, registrato in data 25 maggio 2011, del Consorzio di gestione dell'area marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine, cui aderiscono la Provincia di Palermo, il Comune di Isola delle Femmine e il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, e ha reiterato la richiesta del Consorzio di assumere la gestione dell'area marina protetta;

Vista la nota prot. n. PNM-2011-14786 dell'11 luglio 2011 con la quale, esprimendo una valutazione di massima favorevole alla soluzione consortile prospettata, è stato richiesto agli enti consorziati di fornire elementi conoscitivi ulteriori in merito alla proposta gestionale, in particolare relativamente alle attività e agli interventi da attuare relativamente alle risorse economiche e funzionali da mettere a disposizione;

Vista la nota prot. n. 93914 del 14 settembre 2011 con la quale la Provincia Regionale di Palermo ha rappresentato che il Consorzio perseguirà le finalità istitutive dell'area marina protetta, favorendo le attività tradizionali locali, considerando fondamentali la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche, assicurando lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, e ha presentato un piano preliminare di gestione;

Considerato che alla luce di quanto rappresentato dalla Provincia Regionale di Palermo e delle previsioni del piano preliminare di gestione dell'area protette presentato dalla stessa, sussistono le condizioni tecniche e amministrative per all'affidamento definitivo della gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine» al Consorzio di gestione omonimo;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2011-34784 del 30 novembre 2011, con la quale è stato richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il parere della Provincia Regionale di Palermo, del Comune di Isola delle Femmine e del Comune di Palermo, in merito allo schema di decreto concernente l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine» al Consorzio di gestione omonimo;

Visti i pareri favorevoli sullo schema di decreto per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine» al Consorzio di gestione omonimo, espressi dalla Provincia Regionale di Palermo con nota prot. n. 130213 del 19 dicembre 2011, dal Comune di Isola delle Femmine con nota prot. n. 20478 del 22 dicembre 2011, e dal Comune di Palermo con nota prot. n. 249 del 21 dicembre 2011;

Viste le note del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare prot. n. GAB-2012-2147 del 7 febbraio 2012 e prot. n. GAB-2012-2148 del 7 febbraio 2012

con le quali, in merito allo schema di decreto concernente l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine» al Consorzio di gestione omonimo, sono state richieste, rispettivamente, l'intesa della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dell'art. 3 del Protocollo d'intesa del 7 marzo 2001 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Siciliana, e il parere della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

Vista l'intesa della Regione Siciliana sullo schema di decreto per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine» al Consorzio di gestione omonimo, trasmessa con nota prot. n. 22229 del 12 aprile 2012 nella quale la Regione stessa ha evidenziato che le risorse finanziarie necessarie per la gestione dell'area marina protetta non dovranno, comunque, gravare sul Bilancio della Regione Siciliana;

Visto il parere favorevole della Conferenza Unificata sullo schema di decreto per. l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine» al Consorzio di gestione omonimo, espresso nella seduta del 15 marzo 2012, Repertorio atti n. 1417 del 20 marzo 2012, ove è stato evidenziato che nella sede tecnica, stante la scarsità di risorse finanziarie rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è stato espresso l'auspicio a che pervengano maggiori finanziamenti al Consorzio da parte di tutti i livelli istituzionali;

Ritenuto di provvedere all'affidamento definitivo della gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine»;

Decreta:

1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine» è affidata al Consorzio di gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo - Isola delle Femmine».

2. L'affidamento in gestione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile mediante espresso provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di registrazione del presente provvedimento, sarà stipulata con il Consorzio di gestione la Convenzione contenente la regolamentazione dell'attività di gestione.

4. La Capitaneria di Porto di Palermo, gestore provvisorio dell'area marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine, assicurerà la collaborazione con il Consorzio di gestione per l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative necessarie per il trasferimento della gestione.

Roma, 24 aprile 2012

Il Ministro: CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 89

12A09388

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2012.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno Accademico 2012-2013.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la nota in data 21 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di statistica;

Vista la nota in data 4 maggio 2012 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio V pensioni;

Vista la nota in data 8 maggio 2012 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III Notariato;

Vista la nota in data 16 maggio 2012 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III - Reparto Libere Professioni;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2012-2013;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2012-2013 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è pari a 3.700 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

12A09440

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivanciu Maria Antoaneta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza presentata in data 3 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ivanciu Maria Antoaneta, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 18 maggio 1972, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "asistent generalist", rilasciato nel 1995 dalla Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Bacau, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la nota prot. DGRUPS-5812-P emessa in data 9 febbraio 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore, da svolgersi nell'arco di un semestre, ovvero in una prova attitudinale nelle discipline dell'area critica;

Vista la nota del 25 febbraio 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 3 luglio 2012, con la quale l'Università degli Studi di Firenze ha comunicato che la richiedente ha superato con esito positivo il suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent generalist", rilasciato nel 1995 dalla Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Bacau alla signora Ivanciu Maria Antoaneta, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 18 maggio 1972, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Ivanciu Maria Antoaneta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09373

DECRETO 13 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Saloni Rodriguez Meritxell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Saloni Rodriguez Meritxell, nata a Barcellona (Spagna) il 19 settembre 1988, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad Ramon Llull" a Barcellona nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 23 settembre 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad Ramon Llull" a Barcellona nell'anno 2011 dalla signora Saloni Rodriguez Meritxell, nata a Barcellona (Spagna) il 19 settembre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Saloni Rodriguez Meritxell è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09361

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini Montecucco e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Montecucco Sangiovese e alla DOC Montecucco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini Montecucco con sede legale in Arcidosso, Località Colonia, presso gli uffici della Comunità Montana Amiata zona I1 Area Grossetana, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato la DOCG Montecucco Sangiovese e la DOC Motecucco sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini Montecucco alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio tutela vini Montecucco attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. S29/2012/3389/T del 10 luglio 2012;

Considerato che il Consorzio tutela vini Montecucco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. 61/2010 per la DOCG Montecucco Sangiovese e per la DOC Montecucco nonché il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini Montecucco ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Montecucco Sangiovese e Montecucco,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini Montecucco con sede legale Arcidosso, Località Colonia, presso gli uffici della Comunità Montana Amiata zona I1 Area Grossetana è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini Montecucco è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni Montecucco Sangiovese e Montecucco, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Montecucco Sangiovese e Montecucco.

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vini Montecucco non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione per la/le denominazione/i Montecucco Sangiovese e Montecucco, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09383

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Cirò.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa con sede legale in Cirò Marina(KR), via Roma 88, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato la DOC Cirò e la DOC Melissa sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. S34/ 2012/1418 del 9 luglio 2012;

Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. 61/2010 esclusivamente per la DOC Cirò nonché il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Cirò,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa con sede legale in Cirò Marina (KR), via Roma 88, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la denominazione Cirò, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Cirò.

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione Cirò, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09384

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento del Consorzio vini di Romagna e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Romagna Albana e alle DOC Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini di Romagna con sede legale in Forlì e sede amministrativa in Faenza, Corso Garibaldi 2, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato la DOCG Romagna Albana e le DOC Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio vini di Romagna alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio vini di Romagna attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 9450/ 2012 del 26 giugno 2012;

Considerato che il Consorzio vini di Romagna ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. n. 61/2010 per la DOCG Romagna Albana e per le DOC Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini di Romagna ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Romagna Albana, Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio vini di Romagna con sede legale in Forlì e sede amministrativa in Faenza, corso Garibaldi 2, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini di Romagna è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni Romagna Albana, Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Romagna Albana, Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna.

Art. 3.

1. Il Consorzio vini di Romagna non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione per la/le denominazione/i Romagna Albana, Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09387

DECRETO 9 agosto 2012.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, Largo Piero Calamandrei n. 1/A, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma;

Vista la nota protocollo n. 18318 dell'8 agosto 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 6 agosto 2012, con la quale il Consorzio del Prosciutto di Parma, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del Prosciutto di Parma e trasmesso con nota n. 18318 dell'8 agosto 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09386

DECRETO 13 agosto 2012.

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico *OCM)*, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visti i regolamenti (CE) della commissione n. 401/2010 del 7 maggio 2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009;

Viste le rettifiche apportate al citato reg. (CE) n. 607/2009, pubblicate rispettivamente sulle GUCE:

L 248 del 22 settembre 2010, pag. 67;

L 261 del 5 ottobre 2010, pag. 27;

L 94 dell'8 aprile 2011, pag. 35;

L 75 del 15 marzo 2012, pag. 36;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto 21 marzo 1973, del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 104 del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ed il regolamento (CE) n. 10/2011 della commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

Visto il decreto 19 ottobre 1982, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 ottobre 1982, concernente l'impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto;

Visto il decreto 16 dicembre 1991, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 1991, concernente l'autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1993, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visti il decreto del Ministro per le politiche agricole 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1999, e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2008, con i quali sono state apportate modifiche al predetto decreto 7 luglio 1993;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1994, concernente la deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine, così come modificato con decreto ministeriale 15 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 1994;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 10 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995, concernente disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1999, concernente nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione «novello»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, recante modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2010, recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4, comma 3, così come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti, in particolare, i seguenti disposti del citato decreto legislativo n. 61/2010:

l'art. 18, comma 1, concernente disposizioni sulla designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP, in base al quale per la fattispecie sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni nazionali attuative;

l'art. 19, comma 1, concernente disposizioni sui recipienti nei quali sono confezionati i vini a DOP, in base al quale sono applicabili le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;

l'art. 31, comma 1, concernente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai sopra menzionati decreti 7 luglio 1993, 26 febbraio 1994, 10 maggio 1995 e 13 luglio 1999, che non siano in contrasto con il decreto legislativo n. 61/2010 e con la vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di dover apportare taluni aggiornamenti al citato decreto 23 dicembre 2009, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dai richiamati regolamenti CE di modifica del reg. CE n. 607/2009, nonché per adeguarlo e coordinarlo alle disposizioni in materia di etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP previste dal richiamato decreto legislativo n. 61/2010;

Ritenuto di dover attuare altresì una semplificazione e ricodificazione in un unico testo delle richiamate norme nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli, procedendo alla conseguente abrogazione di taluni decreti ministeriali sopra citati;

Acquisito il parere del Ministero della salute in merito all'abrogazione del citato decreto 16 dicembre 1991;

Vista l'intesa intervenuta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 25 luglio 2012;

Decreta:

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e successive modifiche, nonché l'adeguamento ed il coordinamento con le specifiche disposizioni previste dal decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

2. Allorché non sarà diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca;

ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;

decreto: il presente decreto;

decreto legislativo: il decreto legislativo n. 61/2010;

regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009;

DOP: denominazione di origine protetta;

IGP: indicazione geografica protetta;

DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

DOC: denominazione di origine controllata;

IGT: indicazione geografica tipica.

Sezione I

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Art. 2.

Art. 52, paragrafo 2 del regolamento - Condizioni per deroga alle disposizioni etichettatura ai fini esportazione

1. La deroga alle norme di etichettatura di cui alla sottosezione II e alla sezione I-*ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli, è consentita, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 52, paragrafo 2, del regolamento, ai produttori interessati, limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese terzo di destinazione e che devono essere debitamente documentate su richiesta degli organi di controllo.

2. Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è affidato all'ICQRF, alle Autorità ed agli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 3.

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - Qualificazioni dell'imbottigliatore

1. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, del regolamento, per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP:

a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori: «imbottigliato dall'azienda agricola …», «imbottigliato dal viticoltore …, «imbottigliato all'origine da …», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale …», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti …», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori …» e altre espressioni similari riferite all'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile; le predette espressioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all'azienda agricola;

b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:

«imbottigliato nella zona di produzione»;

«imbottigliato in …» seguita dal nome della DOP o IGP,

a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;

c) le espressioni di cui alle lettere *a)* e *b)* possono essere completate dalla dicitura «integralmente prodotto», a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.

2. Il comma 1, lettera *a)*, non pregiudica l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli a DOP e a IGP di una delle seguenti espressioni che si riferiscono all'attività agricola dell'imbottigliatore:

«imbottigliato dall'azienda agricola …»;

«imbottigliato dal viticoltore …»;

«imbottigliato dall'associazione dei produttori …»,

o altre espressioni equivalenti, purché lo stesso imbottigliatore sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Art. 4.

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - misure relative ai codici

1. Ai sensi dell'art. 56, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, si intende per nome dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell'importatore, il nome o la ragione sociale indicata per esteso; in alternativa, è consentito riportare la forma abbreviata a condizione che essa risulti dall'atto costitutivo o dallo statuto e sia documentata come tale presso l'ufficio del registro delle imprese, sotto la voce «denominazione».

2. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, comma 3, secondo periodo del regolamento, qualora l'imbottigliamento avvenga nel comune confinante con quello dove è posta la sede sociale dell'imbottigliatore, il luogo di imbottigliamento può essere omesso.

3. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 5, del regolamento, in sostituzione del nome o della ragione sociale e della sede legale dell'imbottigliatore o del produttore o dell'importatore o del venditore, può essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alla predetta norma, il codice attribuito dall'ICQRF, completato dalla sigla IT.

Il codice dell'imbottigliatore o del produttore che effettuano le operazioni di imbottigliamento o di elaborazione per proprio conto, è quello che identifica lo stabilimento dove sono avvenute le medesime operazioni. Nel caso di imbottigliatore o di produttore che fanno effettuare le predette operazioni da terzi per proprio conto oppure nel caso del venditore o dell'importatore, il codice attribuito all'operatore può essere quello che identifica la sola sede legale

Qualora il codice dell'imbottigliatore indicato in etichetta non è anche atto a fare individuare il comune dove sono avvenute le operazioni di imbottigliamento, o un comune con esso confinante, il codice è completato, fatto salvo il comma 4, dall'indicazione in chiaro del comune dove è avvenuto l'imbottigliamento o, in alternativa, dal codice ISTAT.

4. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 6, del regolamento, in alternativa a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo, il nome o la ragione sociale ed il comune ove è posta la sede legale dell'imbottigliatore,

del produttore, del venditore o dell'importatore, possono essere sostituite dal codice di cui al comma 3, primo e secondo periodo.

Per le medesime finalità:

nel caso dell'indicazione del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo;

nel caso in cui si debba indicare il nome del comune ove è avvenuto l'imbottigliamento e questo nome contiene o è costituito dal nome di una DOP o di una IGP, l'indicazione sull'etichetta del nome del comune, in alternativa a quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo, può essere effettuata con il codice ISTAT.

Art. 5.

Art. 57 del regolamento - Condizioni d'uso delle menzioni storico tradizionali relative allo stabilimento elencate all'allegato XIII del regolamento

1. Le menzioni elencate all'allegato XIII del regolamento, riferite allo stabilimento dell'azienda viticola, nonché le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP alle seguenti condizioni:

i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione;

l'uso dei predetti nomi e toponimi è subordinato alla dimostrazione della effettiva esistenza degli stessi;

nel rispetto delle altre condizioni stabilite dall'art. 57 del regolamento.

2. Il comma 1 fa salvo l'uso dei marchi preesistenti contenenti le menzioni in questione, conformemente alle analoghe disposizioni previste dall'art. 41, paragrafo 2, del regolamento per le menzioni tradizionali, nonché l'uso delle stesse menzioni nell'ambito di veritiere ragioni sociali o negli indirizzi di ditte imbottigliatrici, purché siano rispettate le analoghe condizioni previste all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo per l'uso delle denominazioni geografiche.

Sezione II

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 6.

*Art. 118-*ter*, paragrafo 2, art. 118-*undecies*, paragrafo 3, e art. 118-septvicies del reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, paragrafo 3, e art. 62 del regolamento - Indicazione varietà di vite - ambito nazionale deroghe.*

1. È riportato all'allegato 1 del presente decreto l'elenco delle varietà di vite, o loro sinonimi, distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-*ter*, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento. L'uso del nome delle varietà figuranti nel predetto elenco è riservato alle corrispondenti DOP indicate nell'apposita colonna. La protezione di cui agli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del CE n. 1234/2007 si applica sia al solo nome della varietà di vite, o al suo sinonimo, figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualità di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.

2. È riportato all'allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 118-*undecies*, paragrafo 3, del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 62, paragrafo 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

3. È riportato all'allegato 2, parte B, del presente decreto l'elenco dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, e l'ambito nazionale del relativo uso in etichettatura, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 62, paragrafo 4, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

Art. 7.

Art. 118-septvicies, paragrafo 2, lettera b) *del reg. CE n. 1234/2007 - Liste vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione per vini senza DOP o IGP.*

1. Ai fini dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al reg. CE n. 1234/07, art. 118-sexvicies, paragrafo 1, che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-septvicies, paragrafo 2, lettera *b)* del reg. CE n. 1234/2007, sono escluse:

a) le varietà di vite e loro sinonimi riportate agli allegati 1 e 2 del presente decreto;

b) le varietà di vite, o loro sinonimi, che contengono o sono costituite da una DOP o IGP protetta ai sensi degli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del reg. CE n. 1234/2007;

c) le altre varietà, o loro sinonimi, elencate all'allegato 3, costituenti parzialmente il nome di una o più DOP o IGP italiane, ovvero in qualità di varietà autoctone italiane il loro uso è strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di un determinato ambito territoriale regionale o interregionale;

d) fatto salvo quanto previsto al comma 2, tutte le altre varietà o loro sinonimi, che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana, elencate nel registro nazionale delle varietà di vite, sezione vitigni ad uve da vino, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2011; il registro aggiornato sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero;

2. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, è riportato all'allegato 4 l'elenco positivo delle varietà di vite, o loro sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al reg.

CE n. 1234/07, art. 118-sexvicies, paragrafo 1, che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale.

3. Per i vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell'allegato XI-*ter* del reg. CE n. 1234/2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*. Per tali categorie possono essere utilizzate le varietà di vite elencate nel registro nazionale richiamato al comma 1, con esclusione delle varietà di vite o loro sinonimi di cui al comma 1, lettera *a)* e *b)*. Per le stesse categorie possono essere altresì utilizzate le varietà ed i sinonimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.

Art. 8.

*Art. 118-*undecies*, paragrafo 3, e art. 118-septvicies del reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, paragrafo 3, art. 62, art. 70, paragrafo 1, del regolamento - Indicazione varietà di vite - Uso sinonimi.*

1. Conformemente alle disposizioni richiamate nel titolo del presente articolo ed alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, ivi comprese le disposizioni di cui al registro nazionale delle varietà di vite richiamato nello stesso art. 7, ed alle disposizioni previste nei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani, è riportato all'allegato 5 del presente decreto l'elenco dei sinonimi delle varietà di vite, che possono essere utilizzati in etichettatura e presentazione dei vini. In particolare i sinonimi in questione possono essere utilizzati per sostituire il nome di talune varietà, costituite o contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, nell'etichettatura e presentazione di prodotti vitivinicoli che non hanno diritto a detta DOP o IGP.

Art. 9.

Art. 63, paragrafo 7, del regolamento - Indicazioni relative ai vini con nome di vitigno senza DOP o IGP

1. Per i vini senza DOP o IGP designati con nome di vitigno è consentito l'uso del termine «vino varietale» alle condizioni previste dall'art. 63, paragrafo 7, del regolamento.

Art. 10.

Art. 64, paragrafo 4, del regolamento - Indicazioni relative al contenuto zuccherino per i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati - legge n. 82 del 20 febbraio 2006: indicazione relativa al contenuto zuccherino per il mosto di uve parzialmente fermentato - Indicazioni relative al contenuto zuccherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.

1. Per i vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

a) «secco»: fino a 40 g/l;

b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l;

d) «dolce»: superiore a 100 g/l.

2. Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

a) «secco»: da 0 a 15 g/l;

b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;

c) «amabile»: da 30 a 50 g/l;

d) «dolce»: superiore a 45 g/l.

3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti designati con nome geografico, altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP.

4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresì previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino è giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.

5. Per la categoria di prodotto vitivinicolo «mosto di uve parzialmente fermentato», di cui al n. 11 dell'allegato XI-*ter* del reg. CE n. 1234/2007, può essere utilizzata in etichettatura la menzione «filtrato dolce», prevista dall'art. 1 della legge n. n. 82 del 20 febbraio 2006.

6. Per indicare il contenuto zuccherino delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai n. 11, 15 e 16 dell'allegato XI-*ter* del reg. CE n. 1234/2007 designati senza DOP o IGP può essere utilizzato soltanto il termine «dolce».

Art. 11.

Art. 66 del regolamento - Indicazioni relative a taluni metodi di produzione

1. La menzione tradizionale «novello» o «vino novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, è riservata alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, nel rispetto delle disposizioni riportate all'allegato 7.

2. Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP eventuali ulteriori indicazioni, oltre a quelle disciplinate dall'art. 66 del regolamento, relative al modo di ottenimento o di elaborazione ed alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP.

Art. 12.

Art. 67 del regolamento - Nome dell'unità geografica più piccola o più grande dell'area delimitata di produzione della DOP o IGP.

1. Le unità geografiche più ampie e le unità geografiche più piccole dell'area delimitata di produzione di una DOP possono essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale generale in materia di tutela delle denominazioni di origine, dall'art. 67, paragrafo 2 del regolamento e dagli specifici disciplinari di produzione

Sezione III

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E DI COORDINAMENTO TRA NORME COMUNITARIE E NAZIONALI

Art. 13.

*Art. 118-*ter*, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 19, paragrafo 3 del regolamento - Disposizioni sui nomi usati tradizionalmente in qualità di denominazioni di origine - Articoli da 29 a 48 del regolamento - Disposizioni sulle menzioni tradizionali.*

1. È riportato all'allegato 6 del presente decreto l'elenco delle menzioni tradizionali italiane distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-*ter*, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento. La protezione di cui agli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del reg. CE n. 1234/2007 si applica sia alla singola menzione tradizionale figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualità di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.

2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 48 del regolamento, le menzioni tradizionali italiane protette figuranti nell'elenco inserito nella banca dati elettronica E-Bacchus, sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli DOP e IGP, alle specifiche DOP o IGP ed alle condizioni descritte in sintesi nella predetta banca dati E-Bacchus per ciascuna menzione tradizionale, nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Art. 14.

Art. 118-quinvicies del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 49 del regolamento - Disposizioni per l'uso delle altre indicazioni veritiere che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini.

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-quinvicies del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 49 del regolamento, altre indicazioni veritiere e documentabili, rispetto a quelle espressamente disciplinate dallo stesso reg. CE n. 1234/2007 e dal regolamento, possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini, a condizione che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP protette ai sensi degli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai sensi della sottosezione II del reg. CE n. 1234/2007.

2. Limitatamente all'etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 è da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione:

non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento la predetta protezione si applica all'intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;

siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;

devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP.

Sezione IV

PRESENTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI

Art. 15.

Articoli 68 e 69 del regolamento - Art. 19 del decreto legislativo - disposizioni relative a tipologia, materiali, colori, capacità e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini DOP, IGP e determinati prodotti vitivinicoli.

1. Tipologie, materiali e colore dei recipienti aventi una capacità non superiore a 6 litri per vini DOP. Fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione, ai fini dell'immissione al consumo, i vini DOP sono confezionati in bottiglie ed altri recipienti tradizionali di vetro, terraglia, ceramica, porcellana e legno, senza alcun vincolo colorimetrico. In tale ambito è contemplato:

a) l'uso dei particolari tipi di bottiglia previsti dall'art. 68 e dall'allegato XVII del regolamento per i relativi vini DOP italiani;

b) l'uso esclusivo delle bottiglie di vetro per vino spumante di cui all'art. 69 del regolamento, anche per le categorie di prodotto non recanti una DOP o IGP.

2. Capacità dei recipienti di determinati prodotti vitivinicoli. Ai fini dell'immissione al consumo sono ammesse le seguenti capacità:

a) per recipienti della capacità non superiore a 1.500 ml, soltanto i valori di capacità previsti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia riportate nell'allegato I del decreto legislativo n. 12/2010 per le varie categorie di vini, e

b) per i vini DOCG, recipienti di altre capacità, comunque non superiore a sei litri, fatte salve altre capacità superiori a sei litri previste negli specifici disciplinari di produzione;

c) per i vini DOC, recipienti di capacità non superiore a litri 60.

Gli specifici disciplinari di produzione DOP possono limitare la gamma delle capacità utilizzabili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Qualora non espressamente vietato dagli specifici disciplinari DOP e limitatamente a finalità promozionali e non commerciali, è consentito il confezionamento in recipienti di capacità diverse da quelle contemplate nel presente articolo, ovvero da quelle indicate negli specifici disciplinari, a condizione che sia riportata nell'etichettatura dei prodotti in questione, in maniera chiaramente leggibile e nello stesso campo visivo delle indicazioni obbli-

gatorie, la dicitura: «prodotto non posto in commercio» oppure «prodotto per soli fini promozionali non posto in commercio». Per tali produzioni non sono applicabili le disposizioni relative al contrassegno per i vini DOP di cui all'art. 19, comma 3 e 4, del decreto legislativo, fermo restando l'obbligo di indicare in etichetta il numero di lotto attribuito alla partita certificata e di effettuare la relativa comunicazione alla competente struttura di controllo.

3. Uso altri recipienti per vini DOC. Per il confezionamento dei vini DOC, oltre all'uso delle tipologie dei recipienti e dei materiali di cui al comma 1, è consentito:

a) per le capacità comprese tra 6 litri e 60 litri: fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari, l'uso dei recipienti di acciaio inox e di altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 ed al Regolamento (CE) n. 10/2011;

b) per le capacità comprese tra 2 e 6 litri, con esclusione delle tipologie DOC designabili con l'indicazione della sottozona, delle altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione vigna e delle menzioni tradizionali previste dagli specifici disciplinari e protette ai sensi dell'art. 40 del regolamento, ad eccezione della menzione «novello» o «vino novello»: purché sia previsto negli specifici disciplinari di produzione, l'uso dei contenitori di altri materiali idonei a venire a contato con gli alimenti, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 ed al regolamento (CE) n. 10/201;

4. Chiusure. Per le sottospecificate categorie e tipologie di prodotti vitivinicoli, la chiusura dei recipienti è effettuata come segue:

a) vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, ivi compresi i prodotti delle predette categorie recanti una DOP o IGP. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 69 del regolamento, le bottiglie di vetro per vino spumante devono essere munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;

per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto;

b) vini DOCG, appartenenti alle categorie non contemplate alla lettera *a)*, designabili con l'indicazione della sottozona, delle altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione vigna e delle menzioni tradizionali previste dagli specifici disciplinari e protette ai sensi dell'art. 40 del regolamento: utilizzo del tappo di sughero, o di altri materiali tradizionali di cui al comma 1, raso bocca o a T, fatto salvo che la parte esterna al collo della bottiglia del tappo a T può essere costituita di altri materiali. I recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite;

c) vini DOP non contemplati alle lettere *a)* e *b)*: utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Gli specifici disciplinari di produzione DOP possono stabilire disposizioni più restrittive per l'uso delle chiusure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

5. Art. 69, paragrafo 2, del regolamento - Art. 19, comma 2, del decreto legislativo - Presentazione di taluni prodotti - Deroga per uso bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti per altri prodotti. In applicazione della deroga di cui all'art. 69, paragrafo 2, del regolamento, le bottiglie e le chiusure di cui all'art. 69, paragrafo 1, primo comma, lettera *a)*, del regolamento, possono essere utilizzate per i seguenti prodotti, che tradizionalmente sono imbottigliati in bottiglie di questo tipo:

elencati nell'art. 113-*quinquies*, paragrafo 1, lettera *a)*, del reg. CE 1234/2007;

elencati nei punti 7, 8, 9 e 11 dell'allegato XI-*ter* del reg. CE 1234/2007 e, limitatamente all'uso della chiusura, alle condizioni di cui all'art. 16;

elencati nel reg. CE 1601/91;

aventi un titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol.,

nonché per altri prodotti a condizione che non vi sia rischio di confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto.

6. Disposizioni relative a tipologia, materiali, colori, capacità e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini IGP. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, al comma 4, lettera *a)*, al comma 5, secondo trattino, e all'art. 16, per il confezionamento dei vini IGP si applicano le vigenti norme generali comunitarie e nazionali in materia. Gli specifici disciplinari IGP possono stabilire disposizioni più restrittive.

Art. 16.

*Art. 69, paragrafo 2, del regolamento - Art. 19, comma 2, del decreto legislativo - Condizioni per l'applicazione della deroga per l'uso della chiusura riservata ai vini spumanti per i vini frizzanti e il mosto di uve parzialmente fermentato di cui ai punti 8, 9 e 11 dell'allegato XI-*ter *del reg. CE 1234/2007.*

1. Le deroghe di cui all'art. 69, paragrafo 2, del regolamento, per consentire l'uso della chiusura di cui all'art. 69, paragrafo 1, del regolamento, e di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo, sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria «vino frizzante» di cui al punto 8 dell'allegato XI-*ter* del reg. CE 1234/2007 e della categoria «mosto di uve parzialmente fermentato» di cui al punto 11 del predetto allegato recanti una DOP o IGP, alle condizioni e limitazioni di cui ai seguenti commi 3 e 4.

2. Fatte salve le deroghe di cui al comma 1, i vini frizzanti di cui ai punti 8 e 9 dell'allegato XI-*ter* del reg. CE 1234/2007 e il «mosto di uve parzialmente fermentato» di cui al punto 11 del predetto allegato che non recano una DOP o IGP devono essere confezionati utilizzando le chiusure consentite dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo «a fungo» di cui all'art. 69, paragrafo 1, del regolamento. In tale ambito è consentito un sistema di ancoraggio degli altri sistemi di tappatura.

3. Qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione, per i vini frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato recanti una DOP o IGP è consentito l'uso del tappo «a fungo» di cui all'art. 69, paragrafo 1, del regolamento, a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo» non superi l'altezza di 7

cm. Gli specifici disciplinari DOP e IGP possono stabilire disposizioni più restrittive.

4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di evitare ogni possibile confusione con le categorie spumanti, nell'etichetta, nell'ambito della descrizione delle indicazioni obbligatorie, deve essere riportato il termine «frizzante» in caratteri di almeno 5 mm di altezza ed in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.

Sezione V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Applicazione dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 436/2009 - Indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio

1. Fatto salvo l'art. 40, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 436/2009 e l'art. 12, comma 2, della legge n. 82/2006, i singoli recipienti presenti in cantina ovvero le partite formate dai recipienti di capacità inferiore a 10 ettolitri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati in modo che siano chiaramente separati dagli altri, ancorché non denunciati in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge medesima, sono dotati di un cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile.

2. Sin dal momento in cui i prodotti vitivinicoli sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, sul cartello di cui al comma 1 sono dichiarate, in modo chiaro, leggibile e non equivoco, le indicazioni seguenti, conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni facoltative, si preveda di farle figurare in etichetta:

la designazione della categoria, con l'indicazione, se del caso: *a)* delle espressioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo nonché del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; *b)* dei nomi geografici previsti dai disciplinari, ai sensi dell'art. 4 del decreto; *c)* della menzione vigna, in conformità dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo;

i termini che indicano il tenore di zucchero;

la provenienza;

il colore;

i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

l'annata;

il nome di una o più varietà di vite o dei loro sinonimi;

le menzioni tradizionali;

nel caso dei vini a DOP e IGP il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall'organismo di controllo incaricato, conformemente alla normativa nazionale emanata in applicazione dell'art. 118-septdecies del reg. (CE) n. 1234/2007.

Non costituisce violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'omissione delle indicazioni elencate qualora le stesse siano implicite nell'uso della specifica DOP o IGP.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 si intendono rispettati nei casi *a)* e *b)* di seguito indicati, se si verificano contestualmente le relative condizioni ivi descritte:

a) cantine dotate di terminali video aggiornati mediante elaboratore centrale:

sono presenti, in corrispondenza dei recipienti di cantina, terminali video collegati ad un elaboratore centrale, accessibile esclusivamente a cura e sotto la responsabilità dei soggetti di cui all'art. 36 del reg. (CE) n. 436/2009;

i terminali video recano, aggiornate e leggibili, le indicazioni previste dal comma 2 ovvero i codici di cui al comma 5 nonché il numero, anch'esso ben visibile e leggibile, con il quale sono univocamente contrassegnati i recipienti di cantina ai quali si riferiscono;

ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 82/2006, ad ogni richiesta delle autorità o degli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, sono immediatamente messi a disposizione degli stessi, mediante la stampa di un apposito documento, le indicazioni ovvero i codici ed i numeri di cui alla lettera *a)*, con riferimento a ciascun recipiente presente in cantina;

b) cantine presso le quali i registri ufficiali tenuti ai sensi del capo III del reg. (CE) n. 436/2009 e delle relative norme nazionali d'applicazione recano le informazioni atte a far identificare il contenuto dei singoli recipienti:

i recipienti presenti in cantina sono contrassegnati univocamente in modo ben visibile e leggibile;

ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 82/2006, ad ogni richiesta delle autorità o degli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, sono immediatamente messi a disposizione degli stessi, mediante l'esibizione dei registri ufficiali delle entrate e delle uscite, debitamente aggiornati, le indicazioni relative a ciascun prodotto vitivinicolo detenuto e quelle atte a far individuare i recipienti ove ciascun prodotto vitivinicolo è contenuto.

4. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma dell'art. 39, paragrafo 1, del regolamento CE n. 436/2009, ovvero comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti.

5. È consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi codici siano già utilizzati nei registri.

Sezione VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Disposizioni finali - Abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione

1. Le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati al presente decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, previo parere della competente Regione.

2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 73, paragrafo 3, del regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella:

D.M.	G.U.R.I.	Titolo
D.M. 19 ottobre 1982	n. 299 del 29.10.1982	Impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto
D.M. 16 dicembre 1991	n. 297 del 19.12.1991	Autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro
D.M. 7 luglio 1993	n. 170 del 22.07.1993	Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine
D.M. 26 febbraio 1994	n. 55 del 08.03.1994	Deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine
D.M. 15 settembre 1994	n. 230 del 01.10.1994	Deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine
D.M. 10 maggio 1995	n. 125 del 31.05.1995	Disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG
D.M. 12 luglio 1999	n. 213 del 10.09.1999	Modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine
D.M. 13 luglio 1999	n. 213 del 10.9.1999	Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione "novello"
D.M. 3 luglio 2003	n. 174 del 29.07.2003	Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29.4.2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
D.M. 4 agosto 2008	n. 190 del 14.08.2008	Modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine
D.M. 23 dicembre 2009	n. 24 del 30 gennaio 2010	Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicoli

3. I richiami ai provvedimenti abrogati di cui al comma 2 effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2012

Il Ministro: CATANIA

ALLEGATO 1

ELENCO VARIETÀ DI VITE O SINONIMI DISTINTIVI COSTITUENTI UNA DOP ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 118 TER, PAR. 2, DEL REG. CE N. 1234/2007 E DELL'ART. 19, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO (Art. 6, comma 1, del decreto)

N.O.	Nome varietà vite	Intero nome DOP
1	Albana	Romagna Albana
2	Bianchello	Bianchello del Metauro
3	Cannonau	Cannonau di Sardegna
4	Erbaluce	"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"
5	Girò	Girò di Cagliari
6	Nasco	Nasco di Cagliari
7	Nuragus	Nuragus di Cagliari
8	Ormeasco	"Ormeasco di Pornassio" o "Pornassio"
9	Ruchè	Ruchè di Castagnole Monferrato
10	Sagrantino	"Montefalco Sagrantino" o "Sagrantino di Montefalco"
11	Semidano	Sardegna Semidano

ALLEGATO 2

AMBITO NAZIONALE DELLE DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI NOMI DELLE VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI COSTITUITI O CONTENENTI UNA DOP o IGP

PARTE A

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del decreto)

NO	Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Alba	**Albarossa**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Liguria e Piemonte
2	Alicante (ES)	**Alicante**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
3		**Alicante Bouschet**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Sardegna, Sicilia e Toscana
4	Avola	Nero d'Avola	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Sicilia
5	Bourgogne (FR)	Blauburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
6		**Blauer Spätburgunder**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
7		Spätburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
8		Weißburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
9		**Weißer Burgunder**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
10		**Weissburgunder**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
11	Calabria	Calabrese	per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria
12	Friuli	Friulano	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia
13	Montepulciano	**Montepulciano**	Per i vini DOP "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
14	Porto (PT)	**Portoghese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Bolzano
15	Sardegna	Barbera Sarda	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna

PARTE B

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 4, del regolamento (Art. 6, comma 3, del decreto)

NO	Nome della DOP o IGP	Nome varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Aglianico del Taburno Aglianico del Vulture	**Aglianico**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
2		**Aglianicone**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
3	Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia	**Aleatico**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
4	Ansonica Costa dell'Argentario	**Ansonica**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana
5	Conca de Barbera (ES)	**Barbera Bianca**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo e Piemonte
6		**Barbera**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
7		**Barbera Sarda**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna
8	Malvasia di Castel nuovo Don Bosco Bosco Eliceo	**Bosco**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Liguria
9	Brachetto d'Acqui	**Brachetto**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
10	Cesanese del Piglio Cesanese di Olevano Romano Cesanese di Affile	**Cesanese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Campania, Lazio, Toscana e Umbria
11	Cortese di Gavi Cortese dell'Alto Monferrato	**Cortese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Piemonte, Sardegna e nelle Province di Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Verona
12	Côte de Duras (FR)	**Durasa**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
13	Korinthos-Korinthiakos (GR)	**Corinto Nero**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina
14	Fiano di Avellino	**Fiano**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria

15	Fortana del Taro	**Fortana**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nelle Province di Cremona, Mantova e Sondrio
16	Freisa d'Asti Freisa di Chieri	**Freisa**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e nelle Province di Lodi, Milano, Pavia, Varese e per la DOP Breganze
17	Greco di Bianco Greco di Tufo	**Greco**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
18	Grignolino d'Asti Grignolino del Monferrato Casalese	**Grignolino**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
19	Lacrima di Morro d'Alba	**Lacrima**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche, Umbria e nelle Province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto
20	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	**Lambrusco grasparossa**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Mantova
21		**Lambrusco**	
22	Lambrusco di Sorbara		Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nelle Province di Mantova e Treviso
23	Lambrusco Mantovano		
24	Lambrusco Salamino di Santa Croce		
25		**Lambrusco Salamino**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Mantova
26	Colli Maceratesi	Maceratino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria
27	Nebbiolo d'Alba	**Nebbiolo**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta e nelle Province di Brescia, Pavia, Sondrio e Varese
28	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	**Pignoletto**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna
29	Primitivo di Manduria	**Primitivo**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Umbria

30	Rheinhessen (DE)	Rheinriesling	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
31		Riesling renano	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e nelle Province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Pordenone, Sondrio, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine
32	Rossese di Dolceacqua	**Rossese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Liguria
33	Sangiovese di Romagna	**Sangiovese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
34	Teroldego Rotaliano	Teroldego	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e nelle Province di Bolzano, Trento, Verona e Sondrio
35	Vinho Verde (PT)	**Verdea**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e nelle Province di Lodi, Milano e Pavia
36		**Verdeca**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
37		**Verdello**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Toscana e Umbria
38		**Verdese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Provincie di Como e Lecco
39	Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica	**Verdicchio**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
40	Vermentino di Gallura Vermentino di Sardegna	**Vermentino**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
41	Vernaccia di San Gimignano	**Vernaccia**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
42	Vernaccia di Serrapetrona	**Vernaccia nera Vernaccia**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria

ALLEGATO 3

ELENCO VARIETÀ DI VITE, O LORO SINONIMI, DA ESCLUDERE PER L'ETICHETATURA E LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP (Art. 7, comma 1, lett. c, del decreto)

N.O.	Nome vitigno o sinonimo	Annotazioni
1	Ancellotta	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna
2	Catarratto bianco comune	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
3	Catarratto bianco lucido	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
4	Corvina	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Veneto e Lombardia
5	Croatina	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto
6	Dolcetto	Vitigno costituente in parte il nome di alcune DOP della Regione Piemonte
7	Gaglioppo	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Umbria
8	Garganega	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Veneto, Sardegna e Umbria
9	Grecanico	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
10	Grillo	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Puglia e Sicilia
11	Malvasia	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane
12	Moscato	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane
13	Negroamaro	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Basilicata, Puglia e Molise

14	Pinot bianco **(*)**	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e Province autonome italiane
15	Pinot grigio **(*)**	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e Province autonome italiane
16	Pinot nero **(*)**	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e Province autonome italiane
17	Trebbiano	Sinonimo costituente in parte il nome della DOP "Trebbiano d'Abruzzo"

(*) N.B.: Per vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell'allegato XI *ter* del reg. CE n. 1234/2007 può essere utilizzato il sinonimo "Pinot".

ALLEGATO 4

ELENCO POSITIVO DELLE VARIETÀ DI VITE, O LORO SINONIMI, CHE POSSONO FIGURARE NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP - per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli. (Art. 7, comma 2, del decreto)

N.O.	Nome vitigno o sinonimo	
1	Cabernet franc	
2	Cabernet sauvignon	
3	Cabernet	
4	Chardonnay	
5	Merlot	
6	Sauvignon	
7	Syrah	

ALLEGATO 5

ELENCO DEI SINOMINI DELLE VARIETÀ DI VITI, RIPORTATI NELLA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI (Art. 8, comma 1, del decreto) (*)

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico	
Alicante N	Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia
Ancellotta N	Lancellotta	
Ansonica B	Insolia, Inzolia	
Bellone B	Cacchione	
Biancame B	Bianchello*	* Ai soli fini della designazione del vino DOP "Bianchello del Metauro"
Bianchetta genovese B	Bianchetta	
Bianchetta trevigiana B	Bianchetta	
Biancolella B	Janculillo, Janculella	
Bombino bianco B	Bombino , Bonvino , Ottenese	
Bombino nero N	Bombino, Bonvino	
Bonarda N	Uva rara *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Novara
Bovale N	Bovaleddu	
Bovale grande N	Bovale, Bovale di Spagna	
Cabernet franc N	Cabernet	
Cabernet Sauvignon N	Cabernet	
Cagnulari N	Cagniulari	
Canaiolo bianco B	Canaiolo, Drupeggio	
Cannonau N	Cannonao, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia

Carmenère N	Cabernet , Cabernet nostrano, Cabernet italiano	
Catarratto bianco comune B	Catarratto	
Catarratto bianco lucido B	Catarratto	
Ciliegiolo N	Morettone	
Coda di volpe bianca B	Coda di volpe	
Cortese B	Bianca fernanda *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Verona
Corvina N	Cruina	
Croatina N	Bonarda *	Ai soli fini della designazione del DOP "Oltrepò Pavese"
Durella B	Durello	
Forastera B	Forestiera, Furastiera	
Fortana N	Uva d'oro	
Francavidda B	Francavilla	
Frappato N	Frappato d'Italia	
Gaglioppo N	Maglioppo, Magliocco	
Garganega B	Garganego	
Glera B	Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP “Colli Euganei”
Glera lunga B	Glera Serprino*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP “Colli Euganei”
Greco nero N	Greco, Maglioccone, Gregu nieddu	
Groppello gentile N	Groppello	
Guardavalle B	Uva greca	
Incrocio Manzoni 2.15 N	Manzoni rosso	
Lambrusco a foglia frastagliata N	Enantio	

Lambrusco Grasparossa N	Lambrusco, Groppello Grasparossa	
Lambrusco Maestri N	Lambrusco, Groppello Maestri	
Lambrusco Marani N	Lambrusco	
Lambrusco Viadanese N	Groppello Ruberti	
Lumassina B	Buzzetto, Mataosso, Mataossu	
Maceratino B	Ribona	
Malvasia N	Malvasier , Roter Malvasier	
Malvasia bianca B	Malvasia, Verdana, Iuvarella	
Malvasia bianca di Basilicata B	Malvasia	
Malvasia bianca di Candia B	Malvasia**,** Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia bianca lunga B	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia del Lazio B	Malvasia puntinata	
Malvasia di Candia Aromatica B	Malvasia	
Malvasia di Casorzo N	Malvasia	
Malvasia di Lipari B	Malvasia	
Malvasia di Sardegna B	Malvasia	
Malvasia di Schierano N	Malvasia	
Malvasia istriana B	Malvasia	
Malvasia nera di Basilicata N	Malvasia, Malvasia nera	
Malvasia nera di Brindisi N	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia nera di Lecce N	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Marzemina bianca B	Marzemina	
Marzemino N	Berzemino, Berzamino	

Molinara N	Rossano, Rossanella	
Montonico bianco B	Montonico, Mantonico	
Montù B	Montuni	
Moscato bianco B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller, Moscato reale*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Regione Puglia
Moscato di Scanzo N	Moscato	
Moscato giallo B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Goldmuskateller , Muscat, Muskateller	
Moscato nero di Acqui N	Moscato, Moscato nero	
Moscato di Terracina B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller	
Moscato rosa RS	Rosenmuskateller, Moscato delle rose	
Nebbiolo N	Spanna, Chiavennasca	
Nerello cappuccio N	Nerello mantellato	
Pampanuto B	Pampanino	
Pecorino B	Vissanello	
Perricone N	Pignatello	
Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina	
Pignoletto B	Grechetto gentile, Grechetto *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo
Pinella B	Pinella bianca, Pinello	
Pinot bianco B	Weißburgunder* , Pinot blanc , Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti.

Pinot grigio G	Ruländer, Grauburgunder* Pinot gris, Pinot **	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti.
Pinot nero N	Blauburgunder*, Spätburgunder*, Blauer Spätburgun-der*, Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti.
Portoghese N	Blauer Portugieser*, Portugieser	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Primitivo N	Zinfandel	
Raboso Piave N	Raboso, Friularo *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova
Raboso veronese N	Raboso	
Refosco dal peduncolo rosso N	Refosco, Malvoise	
Refosco nostrano N	Refosco, Refosco grosso, Refoscone, Malvoise	
Ribolla gialla B	Ribolla, Ribuele, Rebula,	
Riesling italico B	Riesling Welschriesling*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Riesling renano B	Riesling	
Rossignola N	Rossetta	
Rossola nera N	Rossola	
Sangiovese N	Sangioveto	
Sauvignon B	Sauvignon blanc	
Schiava gentile N	Schiava, Vernatsch*, Kleinvernatsch*, Mittervernatsch*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Schiava grigia N	Schiava, Vernatsch*, Grauvernatsch*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento

Schiava grossa N	Schiava, Vernatsch*, Edelvernatsch*, Groβvernatsch*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Susumaniello N	Sussumariello	
Sylvaner verde B	Sylvaner , Silvaner, Grüner Sylvaner *,	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Syrah N	Shiraz	
Terrano N	Teran	
Tocai friulano B	Friulano*, Tai**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia ** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto
Tocai rosso N	Tai rosso*, Alicante, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto
Traminer aromatico RS	Gewürztraminer *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Trebbiano di Soave B	Turbina, Verdicchio bianco	
Trebbiano giallo B	Trebbiano, Rossetto	
Trebbiano abruzzese B	Trebbiano	
Trebbiano modenese B	Trebbiano	
Trebbiano romagnolo B	Trebbiano	
Trebbiano spoletino B	Trebbiano	
Trebbiano toscano B	Trebbiano Ugni blanc, Procanico	
Uva di Troia	Sumarello, Sommarrello, Nero di Troia	
Verdea B	Colombana bianca	

Verduzzo friulano B	Verduzzo	
Verduzzo trevigiano B	Verduzzo	
Vernaccia di Oristano B	Vernaccia	
Vernaccia nera N	Vernaccia	
Vespaiola B	Vespaiolo	
Vespolina N	Ughetta	
Zibibbo B	Moscato, Moscatello, Moscatellone	

(*) N.B.: Nel presente elenco sono ripetute alcune varietà di vite di cui all'allegato 2 (parte A e B), in quanto per tali varietà sono stati riconosciuti uno o più sinonimi, in particolare ai fini dell'etichettatura e presentazione dei vini.

ALLEGATO 6

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DISTINTIVE COSTITUENTI UNA DOP AI SENSI ART. 118 TER, PAR. 2, DEL REG. CE N. 1234/2007 E ART. 19, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO (Art. 14, comma 1, del decreto)

N.O.	Menzione Tradizionale	Intero nome DOP
1	Barco Reale	Barco Reale di Carmignano
2	Brunello	Brunello di Montalcino
3	Cacc'e mitte	Cacc'e mitte di Lucera
4	Est!Est!!Est!!!	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
5	Falerno	Falerno del Massico
6	Morellino	Morellino di Scansano
7	Sforzato o Sfursàt	"Sforzato di Valtellina" o "Sfursàt di Valtellina"
8	Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano

ALLEGATO 7

DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E L'IMMISSIONE AL CONSUMO DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DESIGNATI CON LA MENZIONE TRADIZIONALE "NOVELLO" O "VINO NOVELLO"

1. ***Disposizioni generali – Termini per l'immissione al consumo***

1.1. Soltanto i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, per i quali negli appositi disciplinari di produzione sia stata espressamente prevista la tipologia «novello», possono utilizzare la stessa menzione "novello" o "vino novello" nella propria designazione e presentazione dalla data di immissione al consumo, a condizione che i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre dell'annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione ed abbiano acquisito tutte le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste nei relativi disciplinari di produzione nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione.

1.2. La data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un termine successivo, è fissata alle ore 0,01 del 30 ottobre dell'annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.

2. ***Norme di elaborazione e caratteristiche specifiche del prodotto***

2.1. Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a giorni dieci dall'inizio della vinificazione stessa.

2.2. Le partite dei vini "novelli" devono essere ottenute per almeno il 40% mediante il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell'uva intera.

2.3. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non può essere inferiore all'11% ed il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro.

3. ***Norme di etichettatura, presentazione e commercializzazione***

3.1. La qualificazione "novello" o "vino novello" deve essere riportata su tutti i documenti ufficiali e/o commerciali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano.

3.2. Per i vini "novelli" estratti dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre dell'annata di produzione delle uve sui documenti che accompagnano il trasporto deve essere riportata la dicitura "*da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre ...* (indicare anno) …".

3.3. I vini «novelli» nella loro designazione e presentazione devono fare riferimento all'annata di produzione delle uve.

3.4. E' vietato utilizzare la menzione "novello" o "vino novello", nonché i termini "giovane", "nuovo", o altre indicazioni similari, per vini non aventi diritto all'uso della menzione "novello", ovvero non rispondenti alle caratteristiche e condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato.

12A09360

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 agosto 2012.

Riclassificazione del medicinale Robilas (bilastina), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 550/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *G.U.* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ROBILAS;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 10 e 20 compresse in blister AL/AL da 20 mg compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 luglio 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROBILAS (bilastina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 041045016/M (in base 10) 174M0S (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 041045028/M (in base 10) 174M14 (in base 32)

Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ROBILAS (bilastina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

12A09250

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 8 agosto 2012.

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie. (Provvedimento n. 23788).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza dell'8 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 5, tutela amministrativa contro le clausole vessatorie;

Ritenuto di dover adottare un regolamento al fine di disciplinare la procedura istruttoria in materia di clausole vessatorie, le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni, nonché la procedura di interpello, come previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 1/2012;

Ritenuto di dover procedere ad una armonizzazione e semplificazione delle esistenti procedure istruttorie, attraverso l'unificazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (delibera 15 novembre 2007, n. 17589 e successive modificazioni) e del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita (delibera 15 novembre 2007, n. 17590 e successive modificazioni);

Ritenuto, pertanto, di adottare un unico regolamento contenente le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, e di clausole vessatorie;

Vista la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie», tenutasi dal 14 giugno al 13 luglio 2012;

Delibera

di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie», comprensivo di n. 2 formulari, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il regolamento sostituirà: *i)* il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, n. 17590 (*Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (*Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (*Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2011, n. 49); *ii)* il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 15 novembre 2007, n. 17589 (*Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (*Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (*Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2011, n. 49).

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Il regolamento, comprensivo di n. 2 formulari, verrà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 agosto 2012

Il Presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, CLAUSOLE VESSATORIE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “decreto sulla pubblicità ingannevole”: il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
b) “Codice del Consumo”: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;
c) “Collegio”: il Presidente e i Componenti dell’Autorità;
d) “Direzioni”: le unità organizzative in cui è articolata la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore:
e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
f) “professionista”: l’operatore pubblicitario di cui all’articolo 2, lett. e), del decreto sulla pubblicità ingannevole, nonché i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo;
g) “microimprese”: le entità, società o associazioni che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
h) “clausole vessatorie”: le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo;
i) “Bollettino”: il Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, nonché di clausole vessatorie.

Art 3

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all’unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti comunica l’avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
3. Qualora il committente di un messaggio pubblicitario o il professionista non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.

TITOLO II

Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, e di pratiche commerciali scorrette

Art. 4

Istanza di intervento

1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (*webform* o PEC), l'intervento dell'Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax;
b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicità o della pratica commerciale oggetto dell'istanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dell'iniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalità di attuazione della pratica) nonché del bene o servizio interessato;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità, copia eventuali reclami già inoltrati al professionista e l'esito degli stessi, nonché copia della corrispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell'istanza di intervento.
3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza. In tal caso, il segnalante deve trasmettere anche una versione non riservata dell'istanza di intervento, la cui valutazione è rimessa al responsabile del procedimento.
4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonché i dati identificativi del soggetto denunciante, costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell'unità organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilità della stessa, informandone il Collegio, impregiudicata la possibilità per il denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilità per l'Autorità di procedere d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6.
5. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicità ingannevole, una pubblicità comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (*moral suasion*).

Art. 5

Provvedimenti pre-istruttori

1. La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi:
a) irricevibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole o dal Codice del Consumo;
c) archiviazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
d) archiviazione ad esito dell'avvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (*moral suasion*), di cui all'articolo 4, comma 5. Dell'esito di tale intervento, che verrà comunicato al professionista, l'Autorità può dare notizia utilizzando adeguate modalità informative e valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista;
e) archiviazione per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta, anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (*de minimis*);

f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorità di intervento dell'Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'Autorità può individuare con apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire.
2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. f) del precedente comma. Resta impregiudicata la facoltà dell'Autorità di acquisire successivamente agli atti l'istanza di intervento per procedere d'ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa valutazione delle priorità di intervento. A tal fine le Direzioni informano periodicamente il Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma.
3. E' facoltà dell'Autorità inviare una comunicazione dell'avvenuta archiviazione o chiusura del procedimento pre-istruttorio.

Art. 6

Avvio dell'istruttoria

1. 1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con l'istanza di intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, alle Parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino. Dell'avvio dell'istruttoria può anche esserne data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il Collegio.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d'ufficio o contenuti nell'istanza di intervento, il termine per la conclusione dell'istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Art. 7

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debba chiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando si debba chiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
3. L'Autorità può prorogare il termine fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, può essere disposta l'acquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento è conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.

Art. 8

Sospensione provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale

l. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole e dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorità può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta.

2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio dell'istruttoria o successivamente con apposita comunicazione, individua i profili di gravità e urgenza della pubblicità ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.

3. Il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.

4. Il provvedimento dell'Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista dà comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Art. 9

Impegni

1. Entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento). In caso di integrazione, il professionista è tenuto a presentare all'Autorità un testo consolidato degli impegni. E' onere del professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione non riservata e non confidenziale degli impegni.

2. L'Autorità valuta gli impegni e:

a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione;

b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;

c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceità di una pubblicità o scorrettezza di una pratica commerciale ovvero in caso di inidoneità degli impegni a rimuovere i profili contestati nell'avvio dell'istruttoria, delibera il rigetto degli stessi, comunicandolo tempestivamente alla Parte.

3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Art. 10

Partecipazione all'istruttoria

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente può apportare all'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso può:
a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Art. 11

Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché ai soggetti ammessi ad intervenire di cui all'articolo 10.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.
8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà motivata comunicazione agli interessati.
9. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'articolo 16.
10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale, di leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 12

Richiesta di informazioni e audizioni

1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell'istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.
2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da una delle parti, può disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.
5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.

Art. 13

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti

1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il Collegio può autorizzare le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dal responsabile del procedimento.
2. Le università, i centri di ricerca o gli istituti a carattere scientifico incaricati dall'Autorità, designano i periti e i consulenti ritenuti professionalmente più idonei a compiere l'accertamento tecnico richiesto.
3. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.
4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.
5. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 14

Ispezioni

1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.
2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dall'articolo 27, comma 4, del Codice del Consumo, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

Art. 15

Onere della prova

1. Qualora il responsabile del procedimento disponga, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale o alla pubblicità, comunica tale incombente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.

Art. 16

Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero all'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere.

Art. 17

Decisione dell'Autorità

1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui all'articolo 5, comma 1, qualora i presupposti per l'adozione sono emersi solo nel corso dell'istruttoria;
b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o dall'assegnazione di un termine per l'adeguamento della confezione del prodotto;
c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata in sede di avvio del procedimento.
2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.
3. Il provvedimento finale dell'Autorità è comunicato alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed è pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l'Autorità può rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.
4. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione della decisione di accertamento di una pubblicità ingannevole o illecita, ovvero di una pratica commerciale scorretta, il professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, è tenuto a fornire all'Autorità una dettagliata e documentata relazione di ottemperanza alla diffida.

Art. 18

Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

1. L'Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. L'Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi l'Autorità determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario o la pratica commerciale è indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario o pratica commerciale.

Art. 19

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, posta elettronica e fax. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Alle Parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate per posta elettronica o al domicilio dagli stessi indicato. Al professionista le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.
3. L'avvio del procedimento di inottemperanza è comunicato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 20

Autodisciplina

1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27-*ter* del Codice del Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

TITOLO III

Procedure in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

Articolo 21

Procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole

1. I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo 6; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo

17, commi 2 e 3; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l'intervento dell'Autorità nei confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori, di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, che ritenga vessatorie.
3. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce all''Autorità ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, in particolare nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dall'articolo 2, comma 2, lett-*h*) ed *i*), della legge n. 580/93 e successive modificazioni.
4. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può informare per iscritto il professionista della probabile vessatorietà della clausola contrattuale (*moral suasion*).
5. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo il termine di conclusione è di centocinquanta giorni, decorrente dalla data di protocollo della comunicazione di avvio ovvero di duecentodieci giorni nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero. Con provvedimento motivato del Collegio, il termine può essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.
6. Entro 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria il responsabile del procedimento - informata l'Autorità - provvede alla pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, di un comunicato ai fini della consultazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo. Il comunicato indica, tra l'altro, la clausola, il settore economico specificamente interessato dall'istruttoria ed altre informazioni utili ai fini delle consultazione. Possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo. Ai fini della partecipazione alla consultazione i soggetti interessati devono fornire le informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative alla loro qualificazione e alla sussistenza dell'interesse alla consultazione. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del comunicato i soggetti aventi le caratteristiche sopra indicate possono inviare i propri commenti per iscritto all'Autorità tramite una casella di posta elettronica dedicata alla consultazione (consultazione obbligatoria).
7. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può chiedere alle autorità di regolazione o vigilanza dei settori interessati dall'istruttoria di esprimere un parere in merito all'oggetto del procedimento. Le suddette autorità trasmettono il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta (consultazione facoltativa).
8. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, il responsabile del procedimento comunica il provvedimento finale dell'Autorità alle parti e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del presente regolamento, il provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, anche per estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, nonché, a cura e spese dell'operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, nel sito dell'operatore stesso e mediante qualsiasi altro mezzo che l'Autorità abbia ritenuto opportuno e idoneo per informare compiutamente i consumatori.

Articolo 22

Interpello in materia di clausole vessatorie

1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. A pena di irricevibilità, l'interpello è richiesto attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), utilizzando l'apposito formulario (Allegato 2 al presente Regolamento), completato in ogni sua parte.
2. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del Codice del Consumo, l'impresa richiedente l'interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli obiettivi che motivano l'inserimento della singola clausola, la sua non vessatorietà anche in relazione all'eventuale rilevanza di altre clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al quale il primo è collegato o dal quale dipende, nonché le modalità e circostanze in cui avverrà la negoziazione e conclusione del contratto.

3. Il responsabile del procedimento può disporre che il richiedente l'interpello sia sentito in audizione.
4. Dalla data di ricezione del formulario di cui al comma 1, l'Autorità si pronuncia sull'interpello entro centoventi giorni. In caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere, ovvero di estensione dell'oggetto dell'interpello il responsabile del procedimento ne informa il Collegio e la parte. In tali casi, il termine decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni che integrano l'interpello o dell'istanza che ne estende l'oggetto.
5. ll responsabile del procedimento può chiedere alle autorità di regolazione o vigilanza dei settori interessati dalla clausola oggetto di interpello, nonché alle camere di commercio o alle loro unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola entro 30 giorni dalla richiesta. Informata l'Autorità, detta consultazione può avvenire anche attraverso le modalità indicate dall'articolo 21, comma 6, del presente regolamento.
6. Laddove, all'esito dell'interpello, non sia ravvisata la vessatorietà della clausola, l'Autorità può anche astenersi dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i 120 giorni, la clausola deve ritenersi approvata.
7. E' facoltà dell'Autorità pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista.
8. L'accesso al fascicolo è consentito a conclusione della procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le discipline di cui al:
- regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, n. 17590 (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49);
- regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, n. 17589 (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49).

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Le istanze di intervento non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate tenuto anche conto del ridotto interesse dell'Autorità ad intervenire in considerazione delle priorità, anche temporali, di intervento della stessa e i termini di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1, decorrono trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'articolo 9 si applica agli impegni presentati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato 1

AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL'ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista

2) Professionista che presenta gli impegni

RAGIONE o DENOMINAZIONE SOCIALE (cognome e nome nel caso di persona fisica)

DELL'IMPRESA SEDE LEGALE: Città______________Via__________________ n.____

CAP______________

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni

Allegato 2

AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

FORMULARIO PER L'INTERPELLO PREVENTIVO IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE
(ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, del Codice del Consumo)

1. DATI GENERALI DELL'IMPRESA CHE RICHIEDE L'INTERPELLO

(a) RAGIONE o DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA (cognome e nome nel caso di persona fisica) ____

(b) FORMA GIURIDICA____
(c) ATTIVITÀ DELL'IMPRESA____________________________

(d) CODICE FISCALE________________ (d) n. iscrizione C.C.I.A.A.___________

(e) SEDE LEGALE: Città______________Via_____________ n.____ CAP__________

(f) SEDE AMMINISTRATIVA: Città____________Via__________n.__ CAP_______

(g) Legale rappresentante:
Nome ___________________ Cognome______________________
Indirizzo____

(h) PERSONA CUI RIVOLGERSI:
Nome___________ Cognome_________ telefono_______
Fax____________*e-mail*______________ indirizzo postale_______________________

2. OGGETTO DELL'INTERPELLO

(a) Tipologia di contratto in cui sono inserite le clausole oggetto di interpello
(*N.B. Le clausole oggetto di interpello devono essere necessariamente inserite in condizioni generali di contratto ovvero in moduli, modelli o formulari e riguardare contratti destinati ad essere conclusi tra un professionista e un consumatore. Sono esclusi i contratti tra professionisti*)

- modulo ☐
- formulario ☐
- contratto tipo/modello ☐
- condizioni generali di contratto ☐

(b) Oggetto del contratto
- bene *(indicare la tipologia*)____
- servizio (*indicare la tipologia*)

(c) Data a partire dalla quale il contratto verrà impiegato ___/_____/_________
(*N.B. L'interpello può essere richiesto unicamente con riferimento a contratti non ancora proposti ai consumatori)*

(d) Luogo in cui il contratto verrà concluso
- nei locali commerciali dell'impresa proponente ☐
- nei locali commerciali di un'impresa diversa da quella proponente ☐
- fuori dei locali commerciali ☐
  (specificare) ___________________
- A distanza*:*
  1. on-line ☐
  2. vendite porta a porta ☐
  3. telefonicamente ☐
-altro (specificare)

(e) Modalità con cui il contratto è destinato ad essere concluso
- proposta contrattuale veicolata da un dipendente dell'impresa ☐
- proposta contrattuale veicolata da un agente iscritto in un albo professionale, mediatore o altro soggetto ☐
  (specificare la qualifica)_________________________________

(f) Circostanze e contesto della conclusione del contratto
- sottoscrizione proposta in occasione dell'acquisto di altro bene o servizio ☐
- bene o servizio venduto su ordine o richiesta del consumatore ☐
- specificare qualsiasi altro elemento utile a definire il contesto in cui avverrà la conclusione del contratto ____

(g) Clausole contrattuali oggetto di interpello (trascrivere integralmente il testo di ciascuna clausola che si sottopone all'esame dell'Autorità. Si ricorda che le clausole scritte devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35, comma 1, Codice del Consumo):
1.____
____
2.____
____
3.____
____
4.____
____

(h) Finalità della clausola oggetto di interpello e sua non vessatorietà

Indicare in maniera chiara ed esaustiva quanto segue:

1. Ragioni che hanno determinato l'inserimento della clausola nel contratto (in caso di più clausole indicare il rispettivo riferimento numerico)

____
____
____
____
____
____

2. Obiettivo che si intende raggiungere con l'inserimento della clausola (in caso di più clausole indicare il rispettivo riferimento numerico)

____
____
____
____
____
____
____
____

3. Motivi per i quali, l'impresa richiedente l'interpello ritiene che la clausola che ne costituisce l'oggetto non sia vessatoria ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo (in caso di più clausole indicare per ciascuna di esse i motivi specifici della loro non vessatorietà, se del caso, superando le presunzioni di vessatorietà previste dalla legge)______________________

____
____
____
____
____
____
____
____

(i) Altre clausole rilevanti ai fini della richiesta di interpello

1. contenute nello stesso contratto

(*trascrivere integralmente il testo di ciascuna clausola*):

____
.____
____
____

2. contenute in altro contratto collegato o da cui dipende il contratto in cui sono inserite le clausole oggetto del presente interpello

(*trascrivere integralmente ciascuna clausola*):
____
____
____
____

3. Rilevanza di tali clausole in termini di esclusione della vessatorietà delle clausole contenute nel contratto principale oggetto del presente interpello (*specificare, motivando, le ragioni o gli obiettivi che hanno determinato l'inserimento*)
____
____
____
____
____
____
____

(l) Fonti della clausola oggetto di interpello, se diverse dalla libera elaborazione del professionista proponente
1. □ sistema camerale (specificare) ________________________
2. □ associazione di categoria (specificare)_________________
3. □ autorità di regolazione o altro ente (specificare) _______________
4. □ disposizioni legislative o regolamentari nazionali o attuative di fonti comunitarie (specificare) ____
5. □ disposizioni attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali di cui siano parte gli Stati membri dell'UE (specificare) ____
6. □ altri documenti richiamati nel contratto

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE

Si allegano i seguenti documenti:
1. copia integrale del contratto (moduli, modelli, formulari) contenente le clausole oggetto di interpello □
2. condizioni generali di contratto contenenti le clausole oggetto di interpello □
3. fogli informativi consegnati al contraente o altra documentazione precontrattuale □
4. altri documenti richiamati nel contratto (specificare)___________________
5. idonea documentazione sulle fonti della clausola oggetto di interpello [cfr. sez.2, lett.l)] □

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).

Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dall'art. 37 *bis* del Codice del consumo. Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità. I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere utilizzati secondo le disposizioni di legge e di regolamento sulle procedure dell'Autorità. I medesimi dati possono essere diffusi nel Bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e compartiva, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie.

Si fa inoltre presente che ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 37 *bis,* comma 5, del Codice del Consumo e 22, comma 5 del citato Regolamento, l'Autorità può disporre una consultazione - anche tramite il proprio sito Internet www.agcm.it - sulle clausole oggetto di interpello, tutelando la riservatezza del soggetto che ha richiesto l'interpello. Ove l'impresa richiedente ravvisi elementi di riservatezza è tenuta a fornire una versione non confidenziale delle clausole oggetto di interpello, sufficientemente chiara e completa, tale da consentire la consultazione pubblica.

5. SOGGETTO RICHIEDENTE L'INTERPELLO

L'impresa dichiara che le informazioni rese e i dati forniti nel presente formulario sono corretti, completi e veritieri.

Nome________________ Cognome ___________________ Qualifica______________

Data______________________ Firma_______________________

12A09359

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 30 luglio 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare gli articoli 6 «Autonomia delle università» e 16 «Università»;

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 148 del 25 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2009, e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», in particolare l'art. 2, comma 1 che prescrive che le università statali sono tenute a modificare i propri statuti sulla base dei principi indicati nel medesimo art. 2;

Tenuto conto che la citata legge n. 240/2010 prevede, all'art. 2, comma 5, che lo statuto contenente le modifiche sia predisposto da un apposito organo, istituito con decreto rettorale, composto da quindici componenti e presieduto dal Rettore, ed adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto rettorale n. 120 del 9 marzo 2011, inerente l'istituzione della commissione di cui sopra, la cui composizione è stata successivamente modificata con il decreto rettorale n. 39 del 9 gennaio 2012;

Vista la nota del 28 luglio 2011, n. prot. 6129, con la quale, a seguito del lavoro svolto dalla citata commissione, del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 12 luglio 2011, n. 538, e dell'adozione del testo da parte del senato delle rappresentanze nella seduta del 28 luglio 2011, n. 12, il Rettore ha trasmesso lo statuto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Tenuto conto delle osservazioni ministeriali, trasmesse a codesto Ateneo con nota prot. n. 5099 del 25 novembre 2011;

Considerato che si è reso pertanto necessario riunire di nuovo la commissione;

Vista la delibera n. 543 del 21 febbraio 2012 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo predisposto dalla commissione;

Vista la delibera n. 16 del 26 marzo 2012, con la quale il senato delle rappresentanze ha adottato lo statuto, successivamente trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 5 aprile 2012, prot. n. 2549;

Vista la nota del 21 maggio 2012, prot. n. 2492, con la quale il Ministero ha formulato ulteriori precisazioni al fine di evitare che il processo di adeguamento statutario possa essere oggetto di impugnative giurisdizionali;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, nella seduta n. 545 del 29 maggio 2012, sul testo predisposto dalla commissione nella seduta del 28 maggio 2012;

Vista la delibera del senato delle rappresentanze, nella seduta n. 17 del 7 giugno 2012, e la successiva proposta della commissione, elaborata nella riunione del 25 giugno 2012;

Visto che il senato delle rappresentanze, nella seduta n. 18 del 9 luglio 2012, ha adottato lo statuto allegato;

Decreta:

Articolo unico

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Lo statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Camerino, 30 luglio 2012

Il Rettore: CORRADINI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI CAMERINO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi generali

1. L'Università degli studi di Camerino (1), fondata nel 1336, è un'istituzione pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca (2) e dell'alta formazione. In conformità ai principi della Costituzione, è dotata di una responsabile autonomia che s'impegna ad esercitare nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

2. Ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente, con il contributo — nelle rispettive responsabilità — di tutte le sue componenti (3).

3. Garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia e dalle opinioni

(1) Nel seguito denominata UNICAM

(2) Ai sensi dell'art. 179 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(3) Studenti (compresi gli specializzandi); docenti-ricercatori; assegnisti di ricerca; dottorandi e borsisti; personale tecnico-amministrativo

politiche, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del codice di condotta per il loro reclutamento e del codice etico di Ateneo.

4. L'Ateneo pone a fondamento delle proprie attività di ricerca la pubblica disponibilità dei risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunità scientifica ed al pubblico in generale. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilità e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti.

5. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno. Può svolgere ogni genere di attività editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi, progetti e certificazioni per conto di terzi.

Art. 2.
Autonomia

1. In coerenza con i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, UNICAM disciplina il proprio ordinamento autonomo con il presente statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti. Restano applicabili le norme di legge che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti dallo statuto o dai relativi regolamenti.

2. UNICAM ha personalità giuridica ed autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.

3. Per il conseguimento delle proprie finalità, UNICAM è legittimata a porre in essere atti negoziali, anche a titolo oneroso, compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, anche di servizi, ad organismi associativi e consortili, anche interuniversitari; può costituire fondazioni e società di capitali o parteciparvi, sia in Italia che all'estero.

Art. 3.
Principio di uguaglianza

1. UNICAM rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, il censo, le disabilità, l'età o gli orientamenti sessuali.

2. UNICAM riconosce pari dignità alle varie componenti della comunità universitaria (docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo) e promuove azioni positive volte a rimuovere e ad evitare situazioni di discriminazione tra le componenti ed all'interno di esse.

Art. 4.
Pari opportunità

1. UNICAM promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità tra i generi e per garantirne l'effettiva uguaglianza, anche attraverso il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing (CUG).

2. Negli organi universitari deve essere garantita la rappresentanza e promossa la parità di genere. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nei regolamenti degli organi.

Art. 5.
Ricerca e formazione

1. UNICAM è sede primaria della ricerca scientifica e dell'alta formazione; coordina e promuove tali attività, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento e di ricerca.

2. UNICAM considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della società della conoscenza. In conseguenza di ciò:

a) promuove la connessione fra le attività di ricerca e le attività formative;

b) favorisce la collaborazione interdisciplinare;

c) pone l'apprendimento al centro delle proprie attività formative, considerando il suo livello frutto diretto della qualità della ricerca che nell'Ateneo si svolge;

d) mette in atto azioni di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione e di ricerca, al fine di perseguirne il continuo miglioramento, esaltarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticità.

3. Nel rispetto ed in coerenza con la propria pianificazione annuale e pluriennale, UNICAM garantisce, ai singoli docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, ed alle loro aggregazioni, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per i temi sia per i metodi, nonché per le possibilità di accesso ai finanziamenti e di utilizzazione delle strutture, degli strumenti e di quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività, anche in base alla valutazione dei risultati ottenuti.

4. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e garantire l'efficacia della didattica, i docenti-ricercatori hanno il dovere di adempiere ai compiti didattici e di partecipare agli organi collegiali. I docenti-ricercatori scelgono contenuti e metodi del proprio insegnamento, in coerenza con l'ordinamento degli studi ed in accordo con gli obiettivi formativi dei corsi di studio e con le deliberazioni e le valutazioni degli organismi preposti alla programmazione didattica e al coordinamento degli insegnamenti.

5. Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti negli organi accademici, partecipano alla programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo. Essi, inoltre, valutano autonomamente lo svolgimento ed i risultati delle attività formative; di tale valutazione debbono tener conto gli organi accademici.

Art. 6.
Attività formative e titoli universitari

1. UNICAM, anche in concorso con enti pubblici e privati, organizza, coordina e svolge corsi per il conseguimento dei titoli previsti dalla normativa vigente. L'offerta formativa dell'Ateneo comprende altresì master universitari, corsi di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, da realizzarsi anche attraverso la formazione a distanza.

2. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal regolamento didattico di ateneo. Ulteriori criteri e modalità di svolgimento sono deliberati dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.

3. Il regolamento didattico di ateneo disciplina la gestione e le modalità con cui le strutture responsabili della ricerca e della formazione destinano i docenti-ricercatori ad esse afferenti allo svolgimento delle attività formative. Disciplina inoltre il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti, al fine di consentire la loro prosecuzione ed il rilascio dei titoli universitari.

Art. 7.
Qualità delle attività svolte e loro valutazione

1. UNICAM promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attività (formazione, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa) attraverso un sistema di assicurazione della qualità.

2. Il sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte.

3. Il sistema è diretto in particolare a garantire agli studenti una formazione adeguata alle esigenze della società, a favorire un pronto inserimento nel mondo del lavoro, nonché a rimuovere le criticità emerse attraverso le indagini condotte anche tra gli studenti. Esso costituisce inoltre uno strumento per la modulazione delle risorse da attribuire alle strutture e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attività richieste al personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.

4. Per verificare la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca, l'efficacia e l'efficienza della formazione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché l'adeguatezza delle proprie azioni, il sistema di assicurazione della qualità si avvale delle analisi e degli indirizzi formulati dal nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 8.
Internazionalizzazione e mobilità

1. UNICAM favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche e scientifiche di tutto il mondo, l'adesione a network e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.

2. UNICAM riconosce il valore della mobilità come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tal fine, promuove e favorisce la mobilità geografica, intersettoriale, inter e trans-disciplinare, nonché quella tra il settore pubblico e privato. In particolare, si impegna a promuovere la cooperazione internazionale con i Paesi meno sviluppati, anche attraverso strumenti di diritto allo studio riservati a studenti e dottorandi di ricerca provenienti da tali Paesi.

3. UNICAM assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei *curricula* formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

4. UNICAM cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

Art. 9.
Responsabilità sociale, trasparenza delle informazioni, trasferimento di conoscenze e competenze, sviluppo e innovazione

1. UNICAM partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologica e organizzativa della società. In particolare:

a) provvede a rendere pubbliche le informazioni nelle forme più idonee a raggiungere i potenziali interessati, utilizzando tutti i canali e gli strumenti di comunicazione ed informazione a disposizione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

b) sviluppa le proprie attività interpretando i bisogni della società e del mondo produttivo;

c) promuove lo sviluppo dell'educazione e della formazione attraverso l'interazione con le altre strutture responsabili delle attività educative e formative;

d) si dota di forme trasparenti di rendicontazione che rendano evidenti i risultati del proprio impegno ai referenti istituzionali, economici e sociali.

2. UNICAM cura la diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi. Costituisce vivaio di talenti ed idee creative, sperimenta forme nuove di partecipazione allo sviluppo di processi e prodotti innovativi, sostenendone le fasi pre-competitive, e favorisce perciò lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o partecipate da studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (attività di spin-off e start-up).

3. UNICAM individua nella comunicazione e nell'informazione le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Istituzione, facilitandone l'accesso e la fruizione mediante strumenti convenzionali, informatici e multimediali.

Art. 10.
Diritto allo studio

1. UNICAM, in attuazione degli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.

2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla concreta realizzazione del diritto allo studio, UNICAM, tra l'altro:

a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti;

b) assume i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a tempo pieno un'adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con specifiche attività didattiche e tutoriali, sia attraverso la redistribuzione dell'importo dei contributi sulla maggior durata programmata per gli studi;

c) attribuisce, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari; in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati può attivare sussidi di studio per laureati e studenti per attività di studio, di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero;

d) organizza attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e internazionali, avvalendosi delle associazioni studentesche;

e) sostiene attività formative autogestite dagli studenti.

3. Nel rispetto delle norme vigenti, UNICAM instaura forme di collaborazione con gli studenti o con loro associazioni e cooperative, per i servizi di supporto alle strutture universitarie.

4. UNICAM organizza per i propri studenti attività di stage e tirocini pre e post-laurea in settori pubblici e privati e promuove attività per diffondere i profili professionali dei propri laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

5. UNICAM promuove azioni al fine di consentire agli studenti-genitori la partecipazione alle attività formative anche attraverso l'offerta di servizi per l'accoglienza e l'assistenza.

Art. 11.
Orientamento

1. UNICAM organizza attività di orientamento al fine di sviluppare nei giovani capacità che permettano scelte consapevoli ed efficaci per il proprio futuro ed una partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro.

2. Le attività di orientamento sono mirate in particolare a:

a) guidare gli studenti verso il percorso universitario più adeguato alle loro potenzialità ed aspettative culturali e professionali;

b) fornire tutte le informazioni su percorsi di studio, caratteristiche dell'Università, mercato del lavoro e figure professionali;

c) contribuire ad adeguare la preparazione rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;

d) fornire le informazioni e gli strumenti necessari ai fini dell'inserimento nelle attività lavorative o della ulteriore prosecuzione degli studi.

3. Per un'efficace organizzazione delle attività di orientamento, UNICAM instaura collaborazioni e promuove iniziative comuni con le istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e finalità l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla società e sulle attività economiche.

Art. 12.
Tutorato

1. UNICAM organizza attività di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il corso degli studi ed a renderli partecipi del processo formativo.

2. Le attività di tutorato sono mirate in particolare a:

a) rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti;

b) fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi universitari;

c) assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio, nella partecipazione a stage e tirocini, nella mobilità internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi.

Art. 13.
Strategie di sviluppo e gestione delle risorse umane

1. UNICAM si dota di una strategia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane, anche al fine di dare piena attuazione ai principi della Carta europea dei ricercatori, del relativo codice di condotta e del codice etico di Ateneo. Nell'ambito di tale strategia, UNICAM favorisce la crescita scientifica e promuove la qualificazione professionale e cultu-

rale, nonché la formazione continua, del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo, in tutte le fasi delle rispettive carriere. A tal fine, definisce piani e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

2. Promuove azioni al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro per uomini e donne, ed assume iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche al suo interno, di servizi per il tempo libero, culturali, di mensa e di asilo nido articolati anche secondo le necessità delle diverse sedi collegate, nonché per l'organizzazione di congedi parentali e di forme di lavoro a distanza, nel rispetto delle specificità connesse allo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo e docente-ricercatore.

3. La gestione degli interventi e dei servizi può essere svolta sulla base di convenzioni con associazioni del personale.

Art. 14.
Relazioni sindacali, sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di studio e di lavoro

1. UNICAM, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, s'impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, attraverso la valorizzazione e la promozione di forme di contrattazione integrativa, che tengano conto delle particolarità e specificità dell'istituzione.

2. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle attività.

3. S'impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena fruibilità delle strutture e delle attività da parte delle persone diversamente abili.

4. Favorisce la circolazione di informazioni e di buone pratiche utili alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con l'intento di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attività formative destinate al personale ed agli studenti.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 15.
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento della missione e delle finalità di UNICAM secondo criteri di qualità e nel rispetto di principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, equità e promozione del merito.

2. Il Rettore:

a) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e del parere dell'assemblea delle rappresentanze e delle proposte e del parere obbligatorio del senato accademico per quanto riguarda la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti;

b) illustra all'assemblea delle rappresentanze il budget di previsione annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale e successivamente, tenuto conto delle relative osservazioni, li propone al consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;

c) propone al consiglio di amministrazione, sentito il parere obbligatorio del senato accademico, la nomina del direttore generale;

d) assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari e ha competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalità previste dalla legge;

e) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il senato accademico, svolgendo attività propositiva e di impulso; convoca e presiede l'assemblea della comunità universitaria, salvi i casi di cui ai commi 6 e 7;

f) convoca e presiede la seduta per l'elezione del presidente dell'assemblea delle rappresentanze;

g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento, assicurandone la coerenza con le finalità istituzionali di UNICAM;

h) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni;

i) emana le direttive per il buon andamento delle attività di UNICAM, in particolare di quelle che riguardano la didattica e la ricerca, e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello statuto e dei regolamenti;

l) conferisce i titoli conseguiti nelle strutture didattiche dell'Ateneo;

m) stipula convenzioni e contratti, fatti salvi quelli riservati alla competenza delle scuole di Ateneo e di altre strutture di Ateneo;

n) presenta, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico, la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo, che ha le caratteristiche di «bilancio sociale»;

o) presenta, almeno una volta l'anno, al comitato dei sostenitori una relazione sull'utilizzazione delle risorse;

p) presenta al Ministero competente le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

q) autorizza l'uso del logo e dei marchi di UNICAM, ai sensi dell'art. 45, comma 2, secondo le regole generali definite dal consiglio di amministrazione;

r) in casi di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta successiva;

s) in situazioni di emergenza, assume i provvedimenti amministrativi necessari a fronteggiarle, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti nella prima seduta successiva;

t) adempie ad ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti o non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

3. La funzione di Rettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture di ricerca e formazione o di valutazione dell'Ateneo. Il Rettore non esercita l'elettorato attivo nell'elezione dei componenti del senato accademico e dell' assemblea delle rappresentanze.

4. Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile. La cessazione dalla carica del Rettore determina la decadenza dei Prorettori e degli eventuali delegati e responsabili di obiettivo, ad eccezione del Prorettore vicario, che resta in carica fino all'insediamento del nuovo Rettore.

5. L'elettorato attivo è costituito:

a) dal personale docente-ricercatore di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

b) dal personale tecnico-amministrativo nella misura del 33% dei voti validamente espressi. Ai fini del presente comma, è considerato personale tecnico-amministrativo anche il personale a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato di durata almeno biennale;

c) dagli studenti componenti dei seguenti organi: senato accademico, assemblea delle rappresentanze, consiglio di amministrazione, Comitato unico di garanzia, nucleo di valutazione di Ateneo, consiglio di amministrazione dell'ERSU, Comitato per lo sport universitario, comitato tecnico-scientifico del sistema bibliotecario e museale, consigli delle scuole di Ateneo e della School of Advanced Studies. Ai fini del presente comma, specializzandi e dottorandi, presenti negli organi di cui sopra, sono da considerare nella categoria «studenti».

6. Sei mesi prima della scadenza del mandato, sono indette le elezioni del Rettore, che si svolgono non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dall'indizione. Almeno venti giorni prima delle votazioni, viene convocata l'assemblea della comunità universitaria. Agli adempimenti suddetti provvede il decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità), che presiede l'assemblea, convoca il corpo elettorale e costituisce e presiede il seggio elettorale. Nel corso dell'assemblea della comunità universitaria, i candidati presentano i programmi ed indicano il Prorettore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare la missione dell'Ateneo, le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo e debbono definire obiettivi e risultati da raggiungere, nonché promuovere l'adeguamento dell'organizzazione

ai processi innovativi in atto nella società, in modo da corrispondere alle esigenze di tutte le parti interessate, esterne ed interne.

7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità) entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza. Il decano convoca e presiede l'assemblea della comunità universitaria per la presentazione dei programmi e delle candidature di cui al comma 6; costituisce e presiede il seggio elettorale. Le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dalla convocazione.

8. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime tre votazioni, da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In tale ipotesi, è eletto chi ottiene il maggior numero di voti o equivalenti. A parità di voti, viene ripetuto il ballottaggio. Per la validità dell'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto o equivalenti; nelle votazioni successive è sufficiente quella di un terzo degli aventi diritto o equivalenti.

9. Il Rettore è proclamato eletto dal decano ed è nominato con decreto del Ministro competente.

10. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della nomina. In tal caso, lo scorcio d'anno accademico viene computato ai fini della durata del mandato.

Art. 16.
Verifica della fiducia nel Rettore da parte del corpo elettorale

1. Non prima di un biennio dall'insediamento, può essere deliberata dal senato accademico, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti in carica, una verifica della fiducia nel Rettore da parte del corpo elettorale. La richiesta è motivata anche in relazione al mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, al raggiungimento degli obiettivi e risultati programmati, all'adeguamento dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella società. Se la richiesta è approvata dalla maggioranza di due terzi dei componenti del senato accademico in carica, viene convocato il corpo elettorale, con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo precedente. Se la conferma della fiducia non viene approvata dalla metà più uno dei voti espressi, conteggiati come nel caso dell'elezione, il mandato s'interrompe e si procede a nuove elezioni.

Art. 17.
Prorettori e deleghe

1. Il Rettore nomina tra i docenti-ricercatori di ruolo non più di quattro Prorettori, dei quali, quello con funzioni di vicario, che lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza, è scelto tra i professori di prima fascia.

2. La carica di Prorettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture di ricerca e formazione o di valutazione dell'Ateneo.

3. Il Rettore può delegare specifiche funzioni ad altri docenti-ricercatori. I Prorettori possono nominare, nell'ambito delle rispettive deleghe, dei responsabili di obiettivo.

Art. 18.
Senato accademico

1. Il senato accademico è organo di proposta e di coordinamento delle scuole di Ateneo e delle altre strutture di Ateneo che svolgono attività didattica o di ricerca. Ha il compito di formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le competenze attribuite agli altri organi dallo statuto, in modo particolare per quanto riguarda:

a) il documento di programmazione triennale di Ateneo, altri atti di programmazione ed i piani strategici di sviluppo;

b) l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, strutture di ricerca e didattica;

c) il fabbisogno di risorse umane e strumentali;

d) i criteri per l'assegnazione di risorse e per la ripartizione dei fondi di ricerca ai singoli ed alle strutture;

e) le attività di ricerca, di formazione e trasferimento di conoscenze e competenze, con particolare riferimento a quelle interdisciplinari;

f) le attività di orientamento e tutorato.

2. Il senato accademico, inoltre, esprime pareri obbligatori:

sul budget di previsione annuale e triennale e sul bilancio consuntivo annuale;

sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

sul conferimento dell'incarico di direttore generale.

Al senato accademico viene chiesto, dal consiglio di amministrazione, un parere in materia di federazioni e fusioni di atenei, ai sensi dell'art. 39 dello statuto.

3. Il senato accademico è organo dotato di potestà normativa ed approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

a) lo statuto e le relative modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

b) il codice etico, previo parere favorevole del Comitato unico di garanzia;

c) il regolamento generale di Ateneo e, anche su proposta degli altri organi di UNICAM, i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche in tema di ricerca, di didattica, di servizi agli studenti e di attività autogestite degli studenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, in particolare per gli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse;

d) i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca e le relative modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione in particolare per gli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse;

e) previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento del comitato dei sostenitori, elaborato dallo stesso, definendone i requisiti di partecipazione, le modalità di costituzione, di funzionamento e l'eventuale articolazione.

4. Propone al corpo elettorale la verifica della fiducia di cui all'art. 16.

5. Definisce, sulla base delle proposte delle scuole di Ateneo, eventualmente integrate da quelle di docenti ricercatori, anche afferenti a più scuole, il piano dell'offerta formativa annuale, e lo approva, acquisiti i pareri favorevoli dell'assemblea delle rappresentanze, del nucleo di valutazione di Ateneo e del consiglio di amministrazione, quest'ultimo per quanto attiene alla sostenibilità economica.

6. Delibera in secondo grado, sentite le parti interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, le richieste di afferenza dei docenti-ricercatori alle scuole di Ateneo non accolte dai relativi consigli.

7. Formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell'attività dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo.

8. Rilascia il nulla osta a docenti-ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche esterne e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, acquisito il parere della scuola.

9. Delibera in merito alla proposta di conferimento dei titoli di professore emerito ed onorario e al conferimento delle lauree ad honorem;

10. Esprime pareri sui temi che il Rettore sottopone al suo esame.

11. Il senato accademico è così composto:

il Rettore, che lo convoca e lo presiede

sette docenti-ricercatori di ruolo, di cui tre direttori di scuole, eletti in modo da rispettare la rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;

due rappresentanti degli studenti, compresi i dottorandi e gli specializzandi;

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Nel regolamento generale di Ateneo saranno definiti le aree scientifico-disciplinari e gli aspetti di dettaglio incluse le procedure elettive di tutti i componenti del senato accademico.

12. Il direttore generale partecipa alle sedute senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

13. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute senza diritto di voto.

14. Il senato accademico dura in carica quattro anni e i suoi componenti elettivi possono essere rieletti una sola volta. Le modalità per la loro elezione sono definite nel regolamento generale di Ateneo, garantendo le rappresentanze previste dallo statuto.

15. Il senato accademico è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

16. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dallo stesso senato accademico.

Art. 19.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge le funzioni di indirizzo strategico;

b) approva, su proposta del Rettore, acquisite le proposte delle strutture interessate e il parere del senato accademico e quello dell'assemblea delle rappresentanze, la programmazione finanziaria, annuale e triennale, e del personale;

c) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

d) delibera su proposta del senato accademico, o su proposta delle strutture interessate o di gruppi di docenti-ricercatori, con parere obbligatorio del senato accademico, sull'istituzione, sulla modifica o sulla disattivazione delle scuole di Ateneo e di tutte le altre strutture organizzative dell'Ateneo;

e) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del senato accademico;

f) approva, su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del senato accademico — per gli aspetti riguardanti la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, e tenuto conto delle osservazioni dell'assemblea delle rappresentanze — il budget di previsione annuale e triennale, il bilancio consuntivo annuale e il documento di programmazione triennale di Ateneo;

g) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, dopo l'approvazione, il budget di previsione annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale;

h) conferisce l'incarico di direttore generale, su proposta del Rettore e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;

i) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

l) approva le proposte di chiamata da parte della scuola, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)* e dell'art. 24, comma 2 lettera *d)*, della legge n. 240/2010;

m) autorizza l'attivazione delle procedure di reclutamento e di progressione di carriera;

n) determina i criteri per l'organizzazione dei macro-settori amministrativi e per il controllo della gestione, in relazione agli obiettivi programmatici;

o) individua gli strumenti per la verifica dell'efficienza e della compatibilità finanziaria delle attività istituzionali e di quelle tecnico-amministrative di UNICAM;

p) approva il piano di gestione dei beni immobili, i programmi edilizi ed i relativi interventi di attuazione, acquisito il parere delle strutture interessate;

q) autorizza il Rettore a contrarre mutui e prestiti;

r) ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;

s) esamina ed approva le proposte di convenzioni, di contratti, di programmi, di progetti e degli altri atti negoziali, che impegnino UNICAM o singole strutture verso l'esterno, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento delle proposte. Sono fatti salvi i poteri di esame e di approvazione espressamente riservati alle scuole di Ateneo, agli altri centri di gestione e ai dirigenti dal regolamento di cui alla lettera *e)*;

t) approva l'adesione dell'Ateneo o di singole strutture a centri, consorzi, enti pubblici e privati, pronunciandosi anche sul recesso, sentite le strutture e gli uffici interessati;

u) designa, nomina e revoca i rappresentanti di UNICAM presso enti pubblici e privati;

v) approva il programma annuale delle attività autogestite dagli studenti;

z) esprime parere obbligatorio sullo statuto di Ateneo e relative modifiche, sui regolamenti di Ateneo, su quelli elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca e sulle relative modifiche, in particolare sugli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse;

z1) determina, sentite le strutture interessate ed acquisito il parere del consiglio degli studenti, l'ammontare e la ripartizione di tasse e contributi relativi all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi;

z2) definisce le regole generali per l'uso del logo e dei marchi di UNICAM, ai sensi dell'art. 45, comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunità nella nomina dei componenti, è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) due componenti in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, designati dal comitato dei sostenitori ai sensi all'art. 21, comma 4, previo apposito bando pubblico, sentito il parere dell'assemblea delle rappresentanze;

c) un componente nei ruoli dell'Ateneo designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, sentito il parere dell'assemblea delle rappresentanze, dal consiglio del polo scientifico-didattico piceno di cui all'art. 34;

d) un garante degli studenti eletto dagli stessi;

e) un garante del personale tecnico-amministrativo, designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, dall'assemblea delle rappresentanze;

f) un garante del personale docente-ricercatore designato, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, dall'assemblea delle rappresentanze.

3. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere contemporaneamente componenti del senato accademico o dell'assemblea delle rappresentanze. Il garante di cui alla lettera *d)* non può essere contemporaneamente componente del nucleo di valutazione di Ateneo.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, di regola, una volta al mese.

5. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica e, salvo diverse maggioranze richieste dalle leggi o dallo statuto, a maggioranza degli aventi diritto per i provvedimenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 e a maggioranza dei presenti per gli altri provvedimenti. Il direttore generale partecipa alle sedute con voto consultivo.

6. Il mandato dei consiglieri di amministrazione dura quattro anni. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e può essere revocato solo per giustificati motivi. Il garante degli studenti dura in carica due anni. Il mandato dei consiglieri di amministrazione è rinnovabile per una sola volta.

7. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore. Per la sostituzione si applicano le rispettive disposizioni di nomina.

Art. 20.
Assemblea delle rappresentanze

1. L'assemblea delle rappresentanze svolge funzioni di consultazione, di proposta e di impulso. In particolare:

a) esprime parere sulle linee di indirizzo che il Rettore intende perseguire per lo sviluppo dell'Ateneo;

b) esprime parere, ai sensi dell'art. 39, sulle fusioni tra Atenei e sulle proposte di federazione;

c) formula pareri e proposte sulle attività del sistema di assicurazione della qualità e promuove la diffusione dei relativi risultati.

d) definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite dagli studenti su proposta del consiglio degli studenti e svolge le funzioni di cui all'art. 10, comma 2, lettere *b)* e *d)*, e al secondo periodo della lettera *c)* del medesimo comma, nonché le funzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10; al comma 3 dell'art. 11; al comma 2 dell'art. 13;

e) esprime parere sulle linee di indirizzo, sui criteri e le modalità di verifica dell'attività dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo;

f) nomina i componenti del nucleo di valutazione di Ateneo ai sensi dell'art. 25, comma 5;

g) designa un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti, con funzioni di presidente, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

h) propone al Rettore la nomina di due componenti della commissione per la parità di genere di cui all'art. 22, comma 2;

i) designa, previa verifica delle competenze richieste dalla legge, i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 19, comma 2 ed esprime un parere sulla designazione dei componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 2;

l) designa i sette docenti-ricercatori del comitato tecnico-scientifico del sistema bibliotecario e museale;

m) può formulare osservazioni sul documento di programmazione triennale di ateneo, prima che esso sia sottoposto dal Rettore all'approvazione del consiglio di amministrazione;

n) esamina i pareri e le proposte del comitato dei sostenitori, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett *c)*, per valorizzare la presenza di UNICAM nel territorio;

o) esprime pareri sui temi che il Rettore sottopone al suo esame.

2. L'assemblea delle rappresentanze è composta da:

a) nove rappresentanti del personale docente-ricercatore di ruolo;

b) sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

c) sei rappresentanti degli studenti (compresi i dottorandi e gli specializzandi, in numero non superiore a due e non inferiore a *uno)*;

d) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti di ricerca.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il Rettore partecipa alle sedute di cui all'art. 15, comma 2, lettera *b)*, e, su invito del presidente dell'assemblea delle rappresentanze, alle altre sedute in cui si ritiene opportuna la sua presenza.

5. L'assemblea delle rappresentanze dura in carica quattro anni ed i suoi componenti elettivi possono essere rieletti una sola volta. Le modalità per la loro elezione sono definite nel regolamento generale di Ateneo, garantendo le rappresentanze previste dallo statuto.

6. Il presidente viene eletto dai componenti dell'assemblea delle rappresentanze tra i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene nella prima seduta con la maggioranza dei componenti. Subito dopo l'elezione il presidente nomina il proprio Vicario tra i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2.

7. Il presidente dirige le sedute, ne coordina le iniziative, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea delle rappresentanze.

8. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea delle rappresentanze in seguito ad espressa richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte.

9. L'assemblea delle rappresentanze è validamente riunita con l'intervento della maggioranza dei componenti.

10. L'assemblea delle rappresentanze delibera a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

11. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dalla stessa assemblea delle rappresentanze.

Art. 21.
Comitato dei sostenitori dell'Università di Camerino

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università di Camerino ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche della collettività. In particolare:

a) contribuisce alla programmazione ed alla realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e di trasferimento di conoscenze e competenze di UNICAM, attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario;

b) rappresenta un permanente collegamento dell'Università con il contesto socio-economico, anche per realizzare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;

c) fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza di UNICAM nel territorio;

d) contribuisce, attraverso gruppi di lavoro, alla progettazione ed alla definizione dei *curricula* dei corsi di studio, in modo da favorire il dialogo tra la domanda proveniente dal mondo della produzione, delle professioni e dei servizi e l'offerta formativa dell'Ateneo.

2. Il Comitato è costituito da rappresentanti del mondo dell'impresa e del lavoro, della cultura e delle professioni, di enti, istituzioni ed associazioni, di fondazioni bancarie ed istituti di credito, di aziende di servizi pubblici, di associazioni di categoria, dei consumatori, delle associazioni dei marchigiani nel mondo, dei laureati dell'Ateneo (alumni), che si sono impegnati e s'impegnano a favorire l'attività dell'Ateneo, anche tramite contributi finanziari.

3. Il Rettore convoca la prima riunione per l'elezione del presidente, che è scelto tra i componenti del Comitato con una documentata attività di sostegno all'Università da almeno tre anni.

4. Il Comitato designa, anche al proprio esterno, due componenti nel consiglio di amministrazione, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 240/2010.

5. Al Comitato partecipano con funzione consultiva il presidente del nucleo di valutazione ed il direttore generale o un suo delegato, che ne assicura la segreteria.

6. Il presidente dura in carica quattro anni.

Art. 22.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing (CUG), con i seguenti compiti:

a) garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;

b) predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, anche attraverso la proposta di piani formativi rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici;

c) promuovere ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;

d) promuovere iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive al riguardo;

e) effettuare analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini, quali il bilancio di genere;

f) promuovere la diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità;

g) promuovere azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo, quali indagini di clima e di rispetto del codice etico, in modo da prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche (mobbing);

h) formulare, se richiesto, pareri su: progetti di riorganizzazione, piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;

i) programmare azioni di verifica sui temi di propria competenza, in stretta collaborazione con il nucleo di valutazione di Ateneo.

2. Il Comitato unico di garanzia si avvale di una commissione per la parità di genere, con lo scopo di promuovere iniziative culturali e di indirizzo sui temi di genere nella ricerca e nella formazione. La commissione, rappresentativa di tutte le componenti della comunità universitaria, è formata da due rappresentanti del Comitato unico di garanzia e da altrettanti componenti nominati dal Rettore su proposta dell'assemblea delle rappresentanze, in relazione alle comprovate esperienze e competenze riguardanti i temi di genere nella ricerca e nella formazione.

3. Il Comitato unico di garanzia è composto da:

a) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

b) quattro rappresentanti del personale ricercatore-docente;

c) quattro rappresentanti della componente studentesca, designati dal consiglio degli studenti.

I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono eletti a suffragio universale dagli appartenenti alle rispettive categorie.

4. I componenti del Comitato unico di garanzia rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

5. Il presidente viene eletto fra i componenti del Comitato unico di garanzia nella prima seduta successiva alle nomine ed alle elezioni di cui al comma 3, convocata dal Rettore e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

Art. 23.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di UNICAM e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

2. In particolare:

a) esprime proposte su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti ed al diritto allo studio;

b) può chiedere che nelle riunioni dell'assemblea delle rappresentanze o del consiglio di amministrazione o del senato accademico, nell'ambito delle rispettive competenze, vengano inseriti specifici punti all'ordine del giorno;

c) esprime parere obbligatorio in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche ed alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti, sulla disciplina degli accessi ai corsi di studio, sull'organizzazione delle prestazioni degli studenti e loro associazioni per attività di supporto alla didattica, alla ricerca ed al diritto allo studio;

d) esprime parere sul regolamento didattico di Ateneo;

e) propone all'assemblea delle rappresentanze le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi.

3. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nell' assemblea delle rappresentanze, nel nucleo di valutazione di Ateneo, nel Comitato unico di garanzia, nel comitato tecnico-scientifico del sistema bibliotecario e museale, dagli studenti eletti nei consigli delle scuole di Ateneo, nel Comitato per lo sport universitario, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, dal garante degli studenti nel consiglio di amministrazione.

4. Elegge, al proprio interno un presidente ed un vicepresidente che restano in carica due anni. La seduta per l'elezione del presidente è convocata e presieduta dal Rettore.

Art. 24.
Assemblea della comunità universitaria

1. L'assemblea della comunità universitaria è composta da tutto il personale strutturato, da quello con rapporto di durata almeno biennale, dai rappresentanti dei dottorandi nel consiglio della School of Advanced Studies e nei consigli delle scuole, dai rappresentanti degli specializzandi nei consigli delle scuole, nonché dai componenti del consiglio degli studenti.

2. L'assemblea deve essere convocata per formulare indicazioni circa le modifiche dello statuto riguardanti gli organi di governo di UNICAM e le scuole di Ateneo. Di tali indicazioni il senato accademico tiene motivatamente conto.

3. L'assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un quinto dei componenti. Delibera con la maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea è convocata dal decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità), che la presiede nei casi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 16; negli altri casi è convocata e presieduta dal Rettore. La convocazione, recante l'ordine del giorno, è effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno dieci giorni di anticipo.

Art. 25.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo (NVA), in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la fattibilità, la sostenibilità e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi, l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse, i risultati conseguiti dalle strutture e dai rispettivi componenti, in particolare quelli relativi alla qualità e all'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, e quelli relativi alla attività di ricerca svolta dalle scuole di Ateneo e dalle altre strutture di ricerca, nonché l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle attività di UNICAM.

2. Il Nucleo verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010.

3. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è formato da due studenti eletti a suffragio universale dagli appartenenti alla categoria e quattro esperti esterni all'istituzione, di elevata qualificazione professionale anche nell'ambito della valutazione delle istituzioni universitarie, il cui *curriculum* è pubblicato sul sito di UNICAM.

4. I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo eleggono al loro interno il coordinatore. Il coordinatore partecipa con funzione consultiva alle sedute del senato accademico, dell'assemblea delle rappresentanze, del Comitato unico di garanzia e del comitato dei sostenitori.

5. I componenti esterni del Nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dall'assemblea delle rappresentanze con procedura definita mediante regolamento.

6. Il Nucleo di valutazione di Ateneo presenta i risultati della propria attività agli organi di governo di UNICAM almeno una volta l'anno ed ogniqualvolta ne ricorra la necessità; dura in carica sino al completamento del mandato dell' assemblea delle rappresentanze che lo ha nominato. Gli studenti durano in carica due anni.

7. L'Ateneo garantisce ai componenti del nucleo di valutazione di Ateneo l'accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 26.
Comitato per lo sport universitario

1. UNICAM agevola e sostiene le attività sportive degli studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario, in conformità alle norme vigenti (4).

2. Il Comitato:

a) promuove e incrementa la pratica sportiva degli studenti universitari, anche attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline e l'attività agonistica a carattere universitario, avvalendosi del Centro universitario sportivo (CUS) di Camerino e/o di altre associazioni convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario;

b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi;

c) formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva.

3. Il Comitato per lo sport universitario, è composto dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore generale o suo delegato, con funzioni di segretario, da tre rappresentanti eletti dagli studenti, di cui almeno uno espresso dalle sedi collegate, da due rappresentanti designati dal Comitato unico di garanzia su proposta del CUS e delle altre associazioni operanti nell'ambito dello sport universitario, con le quali esista un rapporto convenzionale. I componenti eletti o designati restano in carica due anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 27.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa,

(4) Es. legge n. 394/1977

redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del budget consuntivo. Esprime parere sul budget preventivo e relative variazioni.

2. È composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno due iscritti al registro dei revisori contabili:

a) un componente effettivo con funzioni di presidente, scelto dall'assemblea delle rappresentanze tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. I suoi componenti durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Collegio, qualora riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Rettore ed al consiglio di amministrazione.

5. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 28.
Direttore generale

1. La struttura amministrativa di UNICAM fa capo al direttore generale.

2. Il direttore generale è responsabile dell'attività di UNICAM e, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'attuazione dei programmi e dei provvedimenti deliberati dagli organi accademici.

3. In particolare, competono al direttore generale:

a) la vigilanza sulle attività amministrative e gestionali degli uffici e servizi di UNICAM;

b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, valutate le proposte delle scuole di Ateneo, delle altre strutture di ricerca e formazione, delle aree tecnico-amministrative e sulla base delle delibere del consiglio di amministrazione;

c) la verifica e il coordinamento dell'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili delle varie aree dell'amministrazione;

d) la predisposizione e la presentazione, a metà ed a fine mandato, di una sintetica relazione sull'attività svolta, che ricomprende quella dei responsabili dei macro-settori;

e) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere obbligatorio del senato accademico, scegliendo tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. Per favorire il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, i candidati alla carica di direttore generale debbono sapere: dare attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi politici degli organi dell'Ateneo; definire e gestire a tal fine un budget; gestire i processi organizzativi e le relazioni con il personale; utilizzare dati quantitativi e qualitativi per definire strategie di intervento; manifestare attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.

6. L'incarico, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, non può avere durata inferiore a tre anni né eccedere il termine di quattro ed è rinnovabile. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione, in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se l'incarico è conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il direttore generale nomina un funzionario o dirigente UNICAM di elevata professionalità, che lo sostituisca in caso d'impedimento o assenza; al funzionario possono essere affidate dal consiglio di amministrazione, di volta in volta o in maniera stabile, ulteriori specifiche funzioni.

Art. 29.
Procedimenti disciplinari e infrazioni al codice etico. Collegio di disciplina

1. È istituito un collegio di disciplina, costituito da quindici componenti.

2. I componenti sono eletti a suffragio diretto, separatamente per ciascuna fascia, in numero di cinque, dagli appartenenti alla prima e alla seconda fascia e dai ricercatori a tempo determinato e indeterminato, impegnati a tempo pieno.

3. Ciascuna scuola non può avere più di tre o meno di due componenti, che non possono appartenere tutti allo stesso genere.

4. All'atto dell'insediamento, il collegio elegge il suo presidente.

5. Il presidente provvede alla formazione dei collegi giudicanti, nel numero di tre componenti, secondo il principio del giudizio fra pari ed in base ad un criterio automatico di rotazione. In caso di incompatibilità, ricusazioni, o rinunce, il presidente provvede a reintegrare il collegio. Ciascun collegio giudicante è presieduto dal più giovane in ruolo.

6. Nello svolgimento della fase istruttoria, il collegio di disciplina assicura la piena attuazione del diritto di difesa e si conforma ai principi e alle regole sanciti, a salvaguardia del contraddittorio, dalla disciplina vigente.

7. Il Rettore promuove l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 240/2010.

8. Qualora l'infrazione integri al contempo un reato, il Rettore trasmette la relativa notizia al pubblico ministero.

9. Al termine dell'istruzione, il collegio di disciplina trasmette gli atti al consiglio d'amministrazione, unitamente al parere conclusivo.

10. Il parere espresso dal collegio di disciplina è vincolante in ipotesi di archiviazione del procedimento e di irrogazione della sanzione. Il consiglio di amministrazione non può irrogare una sanzione più grave di quella proposta dal collegio di disciplina.

11. La decisione viene emessa dal consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti.

12. Sulle infrazioni che non comportano sanzioni superiori alla censura è competente a decidere il Rettore.

13. Per i provvedimenti riguardanti il personale tecnico-amministrativo, si fa riferimento alla normativa vigente (5) ed al contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di violazione del codice etico, decide, su proposta del Rettore, il senato accademico.

14. Per i provvedimenti riguardanti gli studenti, si fa riferimento alla normativa vigente ed all'apposito regolamento.

15. I rapporti tra i procedimenti di cui al presente articolo e il procedimento penale sono disciplinati dall'art. 653 codice di procedura penale.

16. Salvo che la condotta integri anche un illecito disciplinare, in caso di violazione del codice etico si applicano, nel rispetto del principio di gradualità, le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione temporanea da cariche istituzionali.

TITOLO III

STRUTTURE DI RICERCA E FORMAZIONE

Art. 30.
Strutture autonome responsabili della ricerca e della formazione (scuole di Ateneo)

1. Le scuole di Ateneo sono le articolazioni fondamentali dell'Ateneo, responsabili dello svolgimento e del coordinamento delle attività di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e conoscenze, di servizi.

2. Il personale docente-ricercatore dell'Ateneo è assegnato dal consiglio di amministrazione alle scuole in base ad una richiesta di afferenza, adeguatamente motivata, che deve essere approvata dal consiglio della stessa scuola, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6.

---

(5) Es. decreto legislativo n. 165/2001

3. Le scuole hanno autonomia scientifica, didattica e funzionale, e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, hanno autonomia gestionale.

4. Sono in particolare di competenza delle scuole, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto stabilito dall'art. 19:

a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale della struttura, in coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

b) la formulazione, entro il 30 giugno, della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;

c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di docenti-ricercatori e quella di chiamata dei vincitori;

d) la collaborazione alle attività di orientamento e tutorato promosse dall'Ateneo e la loro organizzazione anche in forma autonoma, d'intesa con i responsabili d'Ateneo;

e) la promozione di intese con altre scuole per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni;

f) la proposta di modifiche dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;

g) ogni altra attribuzione assegnata dall'ordinamento universitario e dalle norme in materia a strutture denominate «dipartimento»;

h) per quanto concerne la ricerca:

h1) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività;

h2) la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e ricco di opportunità, attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali, la promozione della mobilità geografica, interdisciplinare, intersettoriale, virtuale e l'incentivazione dell'autonomia, in particolare dei giovani ricercatori;

h3) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità;

i) per quanto concerne la formazione:

i1) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio e scuole di specializzazione, nonché di master, corsi di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, attività di Istruzione tecnica superiore (ITS);

i2) le modalità di gestione e di finanziamento delle attività di cui alla lettera h1), definite da appositi regolamenti;

i3) la valorizzazione dell'apprendimento quale obiettivo centrale della propria attività;

i4) il miglioramento continuo delle attività formative, basato sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticità;

i5) l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori ed ai ricercatori, sulla base della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;

i6) l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti anche all'estero, secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico di ateneo e comunque acquisito il parere della commissione paritetica;

i7) il parere sui congedi per ragioni di studio o per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;

l) per quanto concerne il contributo di UNICAM allo sviluppo sociale ed economico:

l1) la promozione di processi di innovazione educativa, culturale e tecnologica della società, anche attraverso intese con enti esterni ad UNICAM;

l2) la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;

l3) l'acquisizione di conoscenze relative ad autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati e ricercatori in formazione e la promozione di attività di spin off e start up.

5. Per poter accedere alla quota di finanziamento assegnata dall'Ateneo per l'anno in corso e consentire la definizione della quota per l'anno successivo, entro il 30 aprile, ciascuna scuola approva la relazione annuale sulle attività di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attività svolte, tenendo conto degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione.

6. A ciascuna scuola è associata una struttura amministrativa e tecnica che ne garantisce l'organizzazione e le attività.

7. Le scuole prevedono al loro interno o in collaborazione tra loro, articolazioni finalizzate a promuovere, coordinare ed organizzare le attività didattiche, amministrative, assistenziali o specifiche attività di servizio o di ricerca, per quanto di competenza.

8. Ogni docente-ricercatore deve afferire ad una scuola. Il trasferimento ad una scuola di soggetti già afferenti ad altra scuola di UNICAM ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è stata accolta la richiesta.

9. Per la costituzione di una scuola è necessaria la contestuale soddisfazione dei seguenti requisiti: il personale docente-ricercatore deve appartenere a settori o macro-settori scientifico disciplinari omogenei per fini o per metodo; gli afferenti non possono essere in numero inferiore a 35 unità di personale docente-ricercatore.

Art. 31.
Organi della scuola

1. Sono organi della scuola: il direttore, il consiglio, la giunta.

2. Il direttore rappresenta la scuola e ne assicura il buon funzionamento.

Il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle loro deliberazioni;

b) promuove le attività della scuola ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività;

c) verifica il rispetto dei doveri di ufficio da parte dei docenti ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale;

d) in caso di necessità e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di scuola, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

e) esercita ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore viene eletto fra i professori di prima fascia, componenti del consiglio della scuola. È nominato con decreto del Rettore.

4. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo e, subito dopo l'elezione, nomina il direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

5. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il consiglio della scuola; il personale tecnico-amministrativo assegnato alla scuola vota con le modalità previste all'art. 15, comma 5, lettera *b)*.

6. Le elezioni del direttore sono indette dal decano della scuola due mesi prima della scadenza del mandato. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e, almeno quindici giorni prima delle votazioni, convoca il consiglio della scuola. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, per promuovere le attività formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. Le candidature e i programmi perseguono la finalità di consentire agli elettori di valutare l'esperienza dei candidati nelle attività di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla scuola, la conoscenza delle metodologie didattiche e di organizzazione interna per la progettazione e gestione dei corsi di studio, la capacità di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, nonché l'attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.

7. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti, è eletto direttore il più giovane di età. Per la validità dell'elezione, nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto; nelle votazioni successive è sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto.

8. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano della scuola indice le elezioni entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione.

9. Ulteriori modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono contenute nel regolamento della scuola.

10. La carica di direttore è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, direttore di scuola di specializzazione, direttore della School of Advanced Studies, componente dell'assemblea delle rappresentanze e del consiglio di amministrazione.

11. Il consiglio della scuola è composto:

a) dai docenti-ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

b) dal manager amministrativo e dal manager didattico;

c) da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio alla cui organizzazione la scuola partecipi in misura eguale o superiore a sessanta crediti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola sono componenti della commissione didattica paritetica di cui al comma 14;

d) da rappresentanti dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca che per la loro attività operano nelle strutture di cui la scuola è responsabile, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore;

e) da un rappresentante degli specializzandi, per ogni scuola di specializzazione;

f) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla scuola, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore.

12. Il consiglio:

a) delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti, detratti gli assenti giustificati, in misura non superiore ad un terzo dei componenti, ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. I docenti in aspettativa non hanno diritto di partecipare alle sedute;

b) è convocato dal direttore almeno sei volte l'anno. Il direttore è tenuto a convocare il consiglio in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.

13. Il consiglio, nel rispetto dell'equilibrio di genere, definisce la composizione della giunta, organo con funzioni istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, che coadiuva il direttore.

14. Ciascuna scuola istituisce una commissione didattica paritetica con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi connessi. La commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola o, in mancanza, da rappresentanti nominati dal consiglio degli studenti al suo esterno, e da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal consiglio della scuola, rispettando l'equilibrio di genere. Alla commissione partecipa il manager didattico con voto consultivo. La commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti previsti dalla normativa vigente; in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento.

Art. 32.
School of Advanced Studies

1. UNICAM svolge le attività formative di terzo ciclo che conducono al dottorato di ricerca nell'ambito di una struttura d'ateneo denominata School of Advanced Studies (SAS).

2. La School of Advanced Studies:

a) promuove il dottorato di ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze;

b) coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione dei corsi di dottorato con i relativi *curricula* per il conseguimento del titolo di «dottore di ricerca». Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca disciplina le modalità di istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi e relativi *curricula*;

c) collabora alla progettazione e all'organizzazione dei master universitari.

3. La School of Advanced Studies ha autonomia scientifica, didattica e funzionale e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia gestionale. L'autonomia gestionale include la possibilità per la School of Advanced Studies di prevedere ed erogare contributi a sostegno dei dottorandi, capaci e meritevoli, che versino in particolari e contingenti condizioni di bisogno.

4. Organi della School of Advanced Studies sono: il direttore, il consiglio e il comitato di indirizzo.

5. Il direttore rappresenta la School of Advanced Studies, ha funzioni di impulso e promozione e sovrintende alle attività della stessa. La carica di direttore è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, direttore di scuola, componente dell'assemblea delle rappresentanze, coordinatore di *curriculum* e/o corso di dottorato. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il direttore che ha svolto due mandati di quattro anni non è rieleggibile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al direttore vicario della School of Advanced Studies.

6. Il direttore viene eletto dal consiglio fra i propri componenti; dall'elettorato passivo sono esclusi i rappresentanti dei dottorandi. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 7.

7. Almeno dieci giorni prima delle votazioni, il decano della School of Advanced Studies convoca il consiglio. Nel corso della riunione, i candidati alla carica di direttore presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità di UNICAM, per promuovere le attività formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. I programmi debbono consentire agli elettori di valutare la conoscenza da parte dei candidati dell'organizzazione interna dell'Ateneo e della School of Advanced Studies, la capacità di promuovere le attività formative e di ricerca dei dottorandi ed il coordinamento delle stesse con la programmazione strategica dell'Ateneo, l'esperienza nelle attività di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla School of Advanced Studies, la capacità di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, l'attenzione alle esigenze dei dottorandi e di tutte le altre parti interessate.

8. Il consiglio coordina i corsi di dottorato ed i rispettivi *curricula*, attua le indicazioni del comitato d'indirizzo in merito alla programmazione delle attività trasversali e ne valuta le proposte in merito all'attivazione di nuovi corsi di dottorato.

9. Sono componenti del consiglio: i coordinatori dei corsi e dei *curricula* di dottorato attivati nell'ambito della School of Advanced Studies; i rappresentanti dei dottorandi in numero di uno ogni trenta, con arrotondamento all'intero superiore. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i dottorandi iscritti ai corsi nel momento dell'elezione.

10. Il comitato di indirizzo progetta le attività trasversali della School of Advanced Studies, elabora nuove proposte di corsi di dottorato da sottoporre al consiglio e promuove le relazioni fra la School of Advanced Studies e l'ambiente extra-accademico.

11. Fanno parte del comitato di indirizzo: il direttore, il direttore vicario, due docenti ricercatori, dei quali uno nominato dal Rettore e l'altro eletto dall'assemblea delle rappresentanze, un componente del comitato dei sostenitori, un rappresentante nominato dal consiglio di amministrazione non tra i suoi componenti, un rappresentante eletto dai rappresentanti dei dottorandi nel consiglio della School of Advanced Studies al proprio interno. Ad eccezione del rappresentante dei dottorandi, le incompatibilità di cui al comma 5 si applicano anche alle persone nominate o elette in base al presente comma.

12. I componenti del consiglio e del comitato di indirizzo durano in carica quattro anni, purché permanga il titolo in base al quale ne fanno parte, ed il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Coloro che hanno svolto due mandati non sono rieleggibili.

Art. 33.
Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.

2. Le scuole di specializzazione afferiscono alle scuole di Ateneo di competenza.

3. La proposta di istituzione di una nuova scuola di specializzazione, avanzata dalla scuola di Ateneo di competenza, è esaminata dal senato accademico, che si esprime sulla sua opportunità e quindi la inoltra, per l'eventuale istituzione, al consiglio di amministrazione.

4. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio della scuola.

5. Il direttore rappresenta la scuola di specializzazione.

Il direttore:

a) assicura il buon funzionamento della scuola, promuovendone e coordinandone le attività;

b) convoca e presiede il consiglio della scuola e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

c) è eletto tra i professori di ruolo che fanno parte della scuola; l'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 7;

d) è nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni.

6. Il consiglio della scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamenti vigenti. In particolare definisce l'ordinamento secondo la normativa nazionale e il numero massimo degli studenti da ammettere.

Il consiglio della scuola è composto:

a) dal direttore della scuola;

b) dai docenti con carico di insegnamento;

c) da un rappresentante degli specializzandi per ogni anno di corso.

7. Le scuole di Ateneo devono assicurare l'ottimale funzionamento delle scuole di specializzazione che ad esse afferiscono, destinando alle stesse i fondi che l'Ateneo mette a disposizione.

8. Le scuole di specializzazione hanno autonomia gestionale all'interno delle scuole di Ateneo di competenza, nell'ambito delle risorse messe a loro disposizione.

Art. 34.
Polo scientifico-didattico piceno

1. Il Polo scientifico-didattico piceno (PSDP) è costituito dall'insieme delle strutture e delle attività di ricerca e formazione di UNICAM nel territorio piceno.

2. Tutte le attività che si svolgono nel Polo scientifico-didattico piceno sono coordinate dal consiglio del Polo.

3. Il consiglio del Polo è formato da:

a) il presidente;

b) il direttore generale o un suo delegato;

c) i direttori ed un docente-ricercatore per ciascuna scuola che abbia attivi percorsi formativi di primo, secondo o terzo ciclo, nel piceno;

d) due rappresentanti degli studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nei consigli delle scuole di cui alla lettera precedente;

e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dai rappresentanti di detto personale nei consigli delle scuole di cui alla lettera *c)*;

f) il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Camerino (o un suo delegato);

g) due rappresentanti nominati dall'ente di coordinamento delle attività universitarie del territorio.

4. Il presidente del consiglio del polo scientifico-didattico piceno è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti di cui alla lettera *c)*, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. La carica di presidente del consiglio del polo scientifico-didattico piceno è incompatibile con le cariche di Rettore, Prorettore, direttore di scuola, School of Advanced Studies o scuola di specializzazione, componente dell'assemblea delle rappresentanze, del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. Il presidente del consiglio del Polo:

a) convoca e presiede il consiglio;

b) indirizza le attività organizzative di competenza del Polo;

c) può essere delegato a svolgere funzioni da parte degli organi di governo dell'Ateneo.

6. Nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla programmazione strategica di Ateneo e delle linee guida approvate dagli organi di Ateneo, le competenze del consiglio del Polo scientifico-didattico piceno comprendono:

a) il coordinamento organizzativo delle attività didattiche e scientifiche svolte nella sede;

b) la programmazione dei progetti e dei servizi in materia di diritto allo studio rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio che hanno sede nel piceno, in accordo con l'Ente regionale per il diritto allo studio di Camerino;

c) la formulazione di proposte relativamente alle attività di ricerca e formazione, che favoriscano l'armonico sviluppo del Polo.

7. In particolare spetta al consiglio del Polo: verificare l'attuazione degli interventi che scaturiscono dal monitoraggio e dalla valutazione delle attività didattiche e scientifiche svolte nelle strutture del Polo; individuare gli interventi da inserire nel piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e proporne la realizzazione .

8. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.

9. Il consiglio dura in carica quattro anni. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e può essere revocato solo per giustificati motivi.

10. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore.

11. La prima seduta del consiglio, nella quale viene eletto il presidente, è convocata e presieduta dal Rettore.

Art. 35.
Sistema bibliotecario e museale

1. Il sistema bibliotecario e museale dell'Ateneo è dedicato alle esigenze della ricerca e della formazione ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali ed internazionali. Svolge funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, fruizione e valorizzazione dei beni che raccoglie, alla comunicazione e divulgazione della cultura scientifica, promuovendo azioni sinergiche con strutture affini presenti nel territorio.

2. Il sistema comprende il servizio bibliotecario ed il polo museale d'Ateneo:

a) il servizio bibliotecario ha il compito di garantire agli studenti, ai docenti-ricercatori e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti bibliografiche di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi, documenti e beni in ogni formato, mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e di buone pratiche. Il Servizio ha inoltre il compito di diffondere i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuovere la libera diffusione in rete dei risultati della ricerca prodotta in Ateneo;

b) il polo museale ha il compito di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la diffusione della cultura legata al patrimonio medesimo. A tal fine utilizza gli strumenti propri della comunicazione museale e della ricerca e si dota di una policy didattica ed educativa. Il polo, oltre alla conservazione, restauro, catalogazione ed esposizione del patrimonio culturale, provvede all'organizzazione di manifestazioni ed espressioni artistiche e scientifiche che valorizzano, a livello locale, nazionale ed internazionale, l'attività di UNICAM e il suo impegno culturale.

3. Sono organi del sistema: il direttore e il comitato tecnico scientifico.

4. Il direttore rappresenta il sistema. Presiede il comitato tecnico scientifico ed esercita attività di impulso, coordinamento e vigilanza sulle attività del sistema.

5. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. Dura in carica quattro anni e può essere rinominato consecutivamente una sola volta. Designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, scelto tra i componenti del comitato tecnico-scientifico di cui alla lettera *b)* del successivo comma 8.

6. I responsabili del servizio bibliotecario, del museo delle scienze ed il curatore dell'orto botanico danno attuazione alle deliberazioni del comitato tecnico-scientifico per quanto di loro competenza e coordinano, dal punto di vista funzionale, il personale addetto.

7. Al sistema bibliotecario e museale è associata una struttura amministrativa e tecnica che ne garantisce l'organizzazione e le attività.

8. Il comitato tecnico-scientifico è composto:

a) dal direttore;

b) da sette docenti ricercatori, designati dall'assemblea delle rappresentanze;

c) da un componente del comitato dei sostenitori dell'Università di Camerino;

d) da due rappresentanti degli studenti, uno di estrazione scientifica ed uno umanistica, nominati dal consiglio degli studenti;

e) dal manager amministrativo, che partecipa a titolo consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

9. Alle sedute del comitato tecnico-scientifico partecipano i responsabili ed il curatore di cui al comma 6.

10. Il comitato tecnico-scientifico ha compiti di programmazione, promozione e monitoraggio delle attività e delle iniziative, e può avvalersi di gruppi di lavoro, composti da esperti e presieduti da componenti del Comitato stesso. Può costituire una giunta, formata dal direttore, dal direttore vicario e da due referenti, uno per il polo museale e l'altro per il servizio bibliotecario, con funzioni istruttorie e di supporto alla direzione.

11. Il personale docente ricercatore afferente alle scuole di Ateneo può chiedere alla scuola il distacco temporaneo, anche part time, presso il polo museale, per condurre specifiche attività o progetti.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE E ORGANIZZATIVA

Art. 36.
Organizzazione amministrativa

1. Il regolamento generale di Ateneo specifica l'organizzazione funzionale dei servizi ed individua le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità.

2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo è organizzato in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo dell'Università, nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo.

3. L'amministrazione centrale dell'Ateneo è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del direttore generale, e si articola in macro-settori, aree e uffici.

Art. 37.
Funzioni e incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato dal direttore generale, con possibilità di rinnovo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale esterno secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I titolari degli incarichi e delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti - compresi i centri di gestione autonoma, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati con apposita delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 38.
Pareri sulle deliberazioni e loro attuazione

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta agli organi di governo di UNICAM deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile amministrativo della struttura interessata e del responsabile del macro-settore competente, nonché del direttore generale sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Il direttore generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

TITOLO V

FEDERAZIONE E FUSIONE DI ATENEI

Art. 39.
Federazioni e fusione di atenei

1. I progetti di federazione tra due o più università, limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 240/2010, su proposta del Rettore o di almeno una delle strutture interessate sono approvati dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative del personale ed acquisiti i pareri del senato accademico, dell'assemblea delle rappresentanze e delle strutture interessate che non abbiano presentato il progetto di federazione.

2. I progetti di federazione tra due o più università ed enti o istituzioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 240/2010 sono presentati dal Rettore, anche se provenienti da altra università, e sono sottoposti ad un primo esame da parte del consiglio di amministrazione che, su di essi, si esprime a maggioranza. I progetti positivamente vagliati sono trasmessi all'assemblea della comunità universitaria ed alle organizzazioni rappresentative del personale, che esprimono le proprie valutazioni. Al senato accademico e all'assemblea delle rappresentanze il consiglio di amministrazione chiede obbligatoriamente un parere. I pareri e le valutazioni debbono essere espressi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di rispettivo ricevimento dei progetti. Il consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti in carica, approva i progetti, prescindendo dai pareri e dalle valutazioni non espressi nei termini.

3. I progetti di fusione tra due o più università di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010 sono presentati dal Rettore, anche se provenienti da altra università, e sono sottoposti ad un primo esame da parte del consiglio di amministrazione che, su di essi, si esprime a maggioranza. I progetti positivamente vagliati sono trasmessi all'assemblea della comunità universitaria ed alle organizzazioni rappresentative del personale, che esprimono le proprie valutazioni. Al senato accademico e all'assemblea delle rappresentanze il consiglio di amministrazione chiede obbligatoriamente un parere. Il parere e le valutazioni debbono essere espressi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento dei progetti. Il consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti in carica, li approva. Il consiglio di amministrazione prescinde dai pareri e dalle valutazioni non espressi nei termini.

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 40.
Regolamenti

1. Le modalità attuative delle disposizioni statutarie sono contenute nei regolamenti di Ateneo, dei vari organi e delle singole strutture.

2. I regolamenti e le loro modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti. Sono emanati, previa verifica della loro conformità allo statuto e alla legge, con decreto del Rettore, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet dell'Ateneo.

3. Il Regolamento generale di Ateneo (RGA) contiene le norme relative:

a) all'organizzazione di UNICAM;

b) alle modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'Ateneo, tenendo conto dei principi di parità di genere e di pari opportunità.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del budget e al controllo della gestione, nonché le connesse responsabilità. È deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico, che si esprime a maggioranza assoluta.

5. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento dei corsi di studio di UNICAM. È approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che si esprime a maggioranza assoluta.

6. Il regolamento del consiglio degli studenti fissa le modalità di convocazione dello stesso e di elezione del suo presidente. È deliberato dal consiglio degli studenti nella prima riunione dopo la costituzione.

7. I regolamenti di cui ai precedenti commi, nonché gli altri regolamenti, entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dai regolamenti stessi.

8. Ogni organo collegiale adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

9. I regolamenti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, sono trasmessi al Ministro, prima della loro emanazione, per il controllo di legittimità e di merito.

Art. 41.
Norme generali per il funzionamento degli organi

1. Per il funzionamento degli organi di governo e degli altri organi di UNICAM si osservano le seguenti regole generali ove non diversamente stabilito da singole disposizioni dello statuto.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 11, delle legge n. 240/2010, chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di presidente dell'assemblea delle rappresentanze, di direttore di scuola di Ateneo o della School of Advanced Studies, direttore sistema bibliotecario e museale, deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

3. Gli organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina di almeno due terzi dei componenti. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti o di eletti previsto o per altre cause esterne, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal rispettivo decano. Il presidente di un organo collegiale è altresì tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

5. I direttori ed i presidenti degli organi di cui al titolo II dello statuto nonché delle strutture didattiche di cui al titolo III, sono sostituiti dai rispettivi vicari in caso di assenza o impedimento. Tale sostituzione non si applica, relativamente alle riunioni del senato accademico, per i direttori che ne fanno parte.

6. Salve le ipotesi espressamente disciplinate da disposizioni del presente statuto, le incompatibilità previste dallo statuto per i direttori e i presidenti di cui al comma precedente valgono anche per la nomina o per l'elezione dei rispettivi vicari.

7. Gli appartenenti al personale docente ricercatore e tecnico-amministrativo che intendono proporsi per l'elezione negli organi collegiali sono tenuti a presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima del voto. In caso di parità nel risultato di un'elezione, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

8. L'atto di convocazione di un organo o di una struttura contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

9. La convocazione è fatta in forma cartacea o telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la relativa adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

10. I componenti degli organi collegiali sono nominati con decreto del Rettore.

11. Le sedute degli organi sono pubbliche ed il presidente ne disciplina, nei modi e nelle forme previste dalla legge, la partecipazione.

12. Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

13. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui, nelle votazioni palesi validamente espresse, il computo dei voti risulti in parità, è il voto del presidente che determina la maggioranza.

14. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore.

15. Per le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente, il voto è segreto e la seduta è segreta.

16. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino loro stessi o il coniuge o loro parenti o affini sino al quarto grado.

17. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Gli eventuali interessati possono fornire il testo integrale del loro intervento da allegare al verbale.

18. Nel sito web di UNICAM è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i verbali delle sedute degli organi di governo dell'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 15. Entro una settimana dalla seduta alla quale si riferiscono, vengono resi pubblici, attraverso la home page del sito web dell'Università, estratti delle principali decisioni assunte dal senato accademico, dall'assemblea delle rappresentanze e dal consiglio di amministrazione.

19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive.

20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti, fatta eccezione per i tre direttori eletti nel senato accademico. Per i soggetti nominati, si procede a nuova nomina. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

21. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano i regolamenti dei singoli organi.

Art. 42.
Mozione di sfiducia per i presidenti degli organi

1. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, con il voto palese dalla maggioranza assoluta dei relativi componenti, cessano dalla carica il presidente o il direttore o il coordinatore dei seguenti organi collegiali:

a) assemblea delle rappresentanze di cui all'art. 20;

b) comitato dei sostenitori dell'Università di Camerino di cui all'art. 21;

c) comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all'art. 22;

d) consiglio degli studenti di cui all'art. 23;

e) nucleo di valutazione di Ateneo di cui all'art. 25;

f) scuole di Ateneo di cui all'art. 30;

g) School of Advanced Studies di cui all'art. 32;

h) scuole di specializzazione di cui all'art. 33;

i) Polo scientifico didattico piceno di cui all'art. 34;

l) sistema bibliotecario e museale di cui all'art. 35.

Per le cariche di cui alle lettere *a)*, *f)*, *g)* e *h)*, la mozione di sfiducia non può essere proposta prima di due anni dall'insediamento.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inutile decorso dei termini, il decano dell'organo provvede immediatamente alla convocazione e alla presidenza della relativa seduta.

3. Se la mozione viene approvata, il decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente. Ai fini del presente articolo e dell'art. 41, comma 4, per decano si intende: il decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità) per gli organi di cui alle lettere *a)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* del comma 1; il più anziano di età (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità) per gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1.

4. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

5. Per il Rettore si osserva quanto stabilito dall'art. 16.

Art. 43.
Silenzio assenso

1. Fatti salvi i diversi termini previsti dallo statuto, il parere di un organo collegiale è da ritenersi favorevole qualora non venga espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 44.
Inizio dell'anno accademico

1. Fatte salve eventuali disposizioni dirette a soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico ha inizio il primo novembre. Le scuole di Ateneo possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

Art. 45.
Logo e marchi di UNICAM e modalità di utilizzazione

1. L'uso del logo — di cui all'allegato I allo statuto — e dei marchi di UNICAM è di competenza esclusiva e riservata dell'Ateneo, dei suoi organi e delle sue strutture scientifiche, didattiche, tecnico-amministrative, che sono tenuti ad avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali.

2. L'autorizzazione all'uso del logo e dei marchi di UNICAM da parte di altri soggetti pubblici o privati, purché connesso con le finalità istituzionali dell'Ateneo, è concessa dal Rettore, che ne definisce di volta in volta le modalità, secondo le regole generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

3. L'autorizzazione prevede, tra l'altro, che l'utilizzatore garantisca e tenga indenne UNICAM da qualsivoglia responsabilità derivante da un uso improprio del logo o dei marchi.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.
Disposizioni transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente statuto:

a) Il senato delle rappresentanze, il consiglio di amministrazione e il comitato di Ateneo, esercitano le funzioni previste dallo statuto previgente fino alla costituzione dei nuovi organi;

b) il comitato dei sostenitori dell'Università di Camerino, il consiglio degli studenti, integrato ai sensi dell'art. 23, comma 3, ed il consiglio del Polo scientifico-didattico piceno, integrato con il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Camerino o da un suo delegato, esercitano le funzioni previste dallo statuto stesso;

c) il comitato per le pari opportunità è sostituito dal comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing. Gli attuali componenti del comitato per le pari opportunità restano in carica, ma la durata del loro mandato, in applicazione dell'art. 22, comma 4, del presente statuto, non può superare i quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, si avviano le procedure per il rinnovo dei componenti del nucleo di valutazione di Ateneo e per la costituzione del collegio di disciplina. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 25, comma 5, per la nomina degli esperti esterni del nucleo di valutazione, si segue la seguente procedura: sul sito web dell'Ateneo viene pubblicato un invito ai soggetti interessati a presentare, entro un termine di almeno trenta giorni, domanda con allegato il *curriculum* da cui risultino gli elementi di qualificazione indicati nell'art. 25, comma 3. La domanda e gli allegati sono valutati dal presidente dell'assemblea delle rappresentanze e dal direttore generale che, dopo aver escluso i candidati non in regola con i requisiti, formulano una proposta da sottoporre all'assemblea delle rappresentanze stessa. La selezione non ha carattere concorsuale. Il *curriculum* degli esperti facenti parte del nucleo di valutazione di Ateneo è reso pubblico nel sito Internet di UNICAM.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto si avviano le procedure per la costituzione del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio di amministrazione verifica il rispetto delle condizioni di cui all'art. 30, comma 9 e invita i direttori delle scuole non in regola a presentare al consiglio di amministrazione una proposta di adeguamento in base alla suddetta disposizione, entro e non oltre sei mesi. Qualora ciò non si verifichi, sentito il senato accademico, il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento.

5. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09379

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Resistencia (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE
E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Aldo Rubén Cracogna, Vice Console onorario in Resistencia (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Rosario);

f) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Rosario;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Rosario;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Rosario;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VERDERAME

12A09390

Rilascio di *exequatur*

In data 7 agosto 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vittorio Giorgi, Console onorario della Repubblica dell'Uzbekistan in Caserta.

12A09391

Rilascio di *exequatur*

In data 1° agosto 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Carluccio Castelli, Console onorario del Regno di Svezia in Castiglione della Pescaia.

12A09392

Rilascio di *exequatur*

In data 30 luglio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Nermana Hadzijahic, Console generale della Repubblica di Bosnia-Erzegovina in Milano.

12A09393

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Paranà (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE
E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il Sig. Horacio Jorge Piceda, Vice Console onorario in Paranà (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Rosario);

f) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Rosario;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Rosario;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Rosario;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali. Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VERDERAME

12A09486

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Determinazione relativa alla verifica della assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di modifica della centrale termoelettrica di Porto Marghera, proposto dalla Società Versails S.p.A. (già Polimeri Europa S.p.A.), in San Donato Milanese.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0018899 del 6 agosto 2012 è stato escluso dalla assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica della centrale termoelettrica dello Stabilimento di Porto Marghera proposto dalla Società Versails S.p.A. (già Polimeri Europa S.p.A.) con sede in piazza Boldrini - 120097 San Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.va.miniambiente.it/provvedimenti/provvedimenti-vasvia/elencoverificaassoggetabilitavia.aspx»»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A09389

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso della Vergara nel comune di Rivodutri.

Con decreto 21 giugno 2012 n. 3468, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2012, reg. n. 9, foglio n. 158, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso della Vergara nel comune di Rivodutri (RI), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 23 p.lla 107.

12A09394

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Motteggiana.

Con decreto 21 giugno 2012 n. 3466, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2012, reg. n. 9, foglio n. 159, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex casello idraulico nel comune di Motteggiana (MN), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 19 p.lla 60.

12A09395

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Miloxan»

Provvedimento n. 626 del 1° agosto 2012

Specialità medicinale per uso veterinario MILOXAN sospensione iniettabile per ovini, caprini e bovini, nelle confezioni:

Flacone da 250 ml – A.I.C. n. 102579012;

Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 102579024;

25 flaconi da 4 ml – A.I.C. n. 102579036.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Via Vittor Pisani, 16 – codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA, B.III.2.b.

Variazione consequenziale: adeguamento delle specifiche dei test di efficacia della sola componente «Anacoltura di Clostridium chauvoei».

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la variazione concernente l'adeguamento delle specifiche dei test di efficacia della sola componente «Anacoltura di Clostridium chauvoei», ovvero che la voce del principio attivo a questa relativa riporti: «Anacolture di Clostridium chauvoei» almeno 90% PC.

Pertanto, la composizione ora autorizzata è la seguente:

ogni dose da 2 ml contiene:

Principi attivi:

Anatossina ß di Cl. Perfrigens, almeno 10 U.I;

Anatossina ε di Cl. Perfrigens, almeno 5 U.I.;

Anatossina di Cl. septicum, almeno 2,5 U.I.;

Anatossina di Cl. Novyi, almeno 3,5 U.I.;

Anatossina di Cl. tetani, almeno 2,5 U.I.;

Anatossina di Cl. sordellii, almeno 100% PC;

Anacolture di Cl. Chauvoei, almeno 90% PC.

Eccipienti: invariati.

La validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta rimane invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetalgin» 500 mg/ml, soluzione iniettabile per equini, bovini, suini e cani.

Provvedimento n. 627 del 3 agosto 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «VETALGIN» 500 mg/ml, soluzione iniettabile per equini, bovini, suini e cani.

Confezioni:

5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100239045;

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100239058;

5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 100239060.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (Milano) Cod. Fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

Variazione: modifica tempi di attesa.

Variazione tipo IB: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità del medicinale.

Variazione tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

A seguito della procedura di revisione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto (D.M. 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carni e visceri:

Specie bovina: da 15 giorni a 6 giorni;

Latte: 48 ore (4 mungiture);

Specie suina: da 15 giorni a 3 giorni;

Specie equina: da 29 giorni a 5 giorni.

Non utilizzare in equidi che producono latte destinato al consumo umano.

Viene eliminata, altresì, la via di somministrazione intramuscolare per la specie equina.

Si autorizza, inoltre, la sostituzione dell'eccipiente cloro butanolo con alcol benzilico.

Si autorizza l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

In particolare si autorizzano le seguenti modifiche:

La validità del prodotto finito passa da 5 a 3 anni e viene inserita la validità dopo prima apertura, pari a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Rinuncia alla presentazione da 5 flaconi da 20 ml. La specie cane, già autorizzata per la confezione rinunciata, viene inserita tra le specie di destinazione previste nelle restanti confezioni autorizzate.

Il materiale dei flaconi da 100 ml in vetro ambrato di tipo II viene sostituito con vetro incolore tipo II.

Modifica punto 6.4 del RCP e corrispondente punto del foglietto illustrativo:

da: «conservare al riparo dalla luce e dalla umidità»;

a: «questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09375

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Melsept Spray»

Con decreto n. DGFDM-VII/1767 del 25 luglio 2012 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio del sotto indicato presidio medico chirurgico:

MELSEPT SPRAY, reg. 11.106.

Motivo della revoca: rinuncia della società B. Braun Medical AG Seesatz, CH-6204 Sempach (Svizzera) - titolare della registrazione, rappresentata in Italia dalla B. Braun Milano S.p.a. - Milano - via Vincenzo da Seregno n. 14 - codice fiscale 0674840152.

12A09396

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo alla pubblicazione del riconoscimento, alla sig.ra Dombrovska Nadezda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nell'apposita sezione riservata alla «Normativa», è pubblicato il decreto interministeriale avente ad oggetto «Riconoscimento alla sig.ra Dombrovska Nadezda del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista».

12A09376

Avviso relativo alla pubblicazione del riconoscimento, alla sig.ra Gellner Nicoletta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nell'apposita sezione riservata alla «Normativa», è pubblicato il decreto interministeriale avente ad oggetto «Riconoscimento alla sig.ra Gellner Nicoletta del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista».

12A09377

Avviso relativo alla pubblicazione del riconoscimento, alla sig.ra Ginestri Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nell'apposita sezione riservata alla «Normativa», è pubblicato il decreto interministeriale avente ad oggetto «Riconoscimento alla sig.ra Ginestri Florentina del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista».

12A09378

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «ORKNEY SCOTTISH ISLAND CHEDDAR»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 239 del 9 agosto 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formagi - «ORKNEY SCOTTISH ISLAND CHEDDAR». Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A09385

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-200) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.